



## GIUDICI DEL REGISTRO E CONSERVATORI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE A CONFRONTO

**Secondo incontro  
Mantova 21 marzo 2011**

### Sintesi dei lavori



Camera di Commercio  
Bergamo



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
BRESCIA



Camera di Commercio  
Como



Camera di Commercio  
Cremona



Camera di Commercio  
Lecco



Camera di Commercio  
Lodi



Camera di Commercio  
Mantova



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO



CAMERA di COMMERCIO  
MONZA BRIANZA



Camera di Commercio  
Pavia



Camera di Commercio  
Industria Artigianato  
Agricoltura di Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA DI VARESE



Camera di Commercio  
Mantova

# GIUDICI DEL REGISTRO E CONSERVATORI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE A CONFRONTO

Secondo incontro della Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
in collaborazione con le Formazioni decentrate per i Distretti di Brescia e Milano del  
Consiglio Superiore della Magistratura  
Con il sostegno di Unioncamere

**MANTOVA 21 marzo 2011 ore 10,00**

**programma**

## **Saluti**

**Carlo Zanetti**, *Presidente Camera di Commercio di Mantova*

## **Introduzione dei lavori**

**Rossella Pulsoni**, *Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio Lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Lecco*

**Laura De Simone**, *Giudice del Registro delle imprese Tribunale di Mantova*

## **10.30 1^ sessione**

**LE PROCEDURE CONCURSUALI E LA PUBBLICITA' NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.**

Orientamenti condivisi e questioni aperte: verso un nuovo prontuario comune

**Giovambattista Franco**, *Conservatore Camera di Commercio di Monza Brianza*

**Nicola Cosentino**, *Giudice del Registro delle imprese e giudice delegato alle procedure concorsuali Tribunale di Varese*

c o n f r o n t o t e m a t i c o

## **12.00 2^ sessione**

**IL REGISTRO DELLE IMPRESE COME STRUMENTO DI CONOSCENZA DELLA VITALITA' ECONOMICA.**

Cancellazioni atipiche: casistiche di non operatività e conseguenti linee di indirizzo per un  
efficace intervento sul registro

**Antonio d'Azzeo**, *Conservatore Camera di Commercio di Brescia*

**Leopoldo Litta Modignani**, *Giudice del Registro delle imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza*

c o n f r o n t o t e m a t i c o

13.30 LUNCH

## **14.30 3^ sessione**

**ISCRIZIONI DEI TRASFERIMENTI DI QUOTE DI S.R.L.**

Azioni possibili per bloccare o sospendere gli effetti dell'iscrizione nel registro imprese

**Gianfrancesco Vanzelli**, *Conservatore Camera di Commercio di Milano*

**Elena Rivacruignola**, *Giudice del Registro delle imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano*

c o n f r o n t o t e m a t i c o

## **16.00 Conclusioni**

**Giuliano Caramella**, *Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio Lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Como*

16.30 VISITA DI PALAZZO DUCALE

**CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE — LARGO PRADELLA 1b**



## Indice Atti

Saluti introduttivi	pag 4
I Sessione “Le procedure concorsuali e la pubblicità Nel Registro delle Imprese – Orientamenti condivisi E questioni aperte: verso un nuovo Prontuario comune”	pag...10
II Sessione “Il Registro delle Imprese come strumento di Conoscenza della vitalità economica – cancellazioni atipiche Casistiche di no operatività e conseguenti linee di indirizzo Per un efficace intervento sul Registro”	pag...40
III Sessione “Iscrizioni dei trasferimenti di quote di srl – azioni Possibili per bloccare o sospendere gli effetti dell’iscrizione nel Registro Imprese”	pag....73
Elenco Conservatori Registro Imprese delle Camere di Commercio lombarde - <i>Allegato 1</i>	pag 102
Elenco Giudici Registro Imprese delle Camere di Commercio lombarde - <i>Allegato 2</i>	pag 104

## **Saluti Introduttivi**

**Carlo Zanetti**

*Presidente Camera di Commercio di Mantova*

Buongiorno a tutti illustri Giudici, egregi Segretari Generali, cari Conservatori e funzionari del Registro delle Imprese, con vero piacere vi porgo il saluto, unito a quello della nostra Giunta della Camera di Commercio, del Vice Segretario Generale Vicario e del Conservatore di Mantova. Sono lieto di ritrovarvi qui quest'oggi di nuovo riuniti, come era mio desiderio, per un secondo incontro dell'iniziativa nata su proposta di questa Camera e fatta propria nel 2009 dalla Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde quale momento qualificante di dialogo con i Giudici del Registro. Ringrazio tutti voi per essere presenti a questo appuntamento ed in particolare ringrazio i Segretari Generali Rossella Pulsoni della Camera di Commercio di Lecco e Giuliano Caramella della Camera di Commercio di Como, che svolgono il coordinamento di questa iniziativa, i Giudici coordinatori delle Formazioni decentrate di Brescia e Milano del Consiglio Superiore della Magistratura, per aver dato disponibilità e collaborazione promuovendone i valori presso i Magistrati lombardi; i Giudici e i Conservatori che proporranno al dibattito quest'oggi la loro relazione. Altresì ringrazio Elena Spagna, Conservatore di Mantova, che si è adoperata per questa giornata e ne è la regista.

Un anno e mezzo sono trascorsi ed abbiamo assistito ad un forte impegno, ad una intensa opera di rinnovamento dei Registri delle Imprese camerali nell'adeguamento a Comunica, alle direttive servizi, ai nuovi sportelli unici telematici. Questi uffici hanno avuto sempre più spesso un ruolo di propulsore e di coordinamento di enti, ordini professionali, associazioni economiche per promuovere trasparenza, semplificazione ed efficienza. Io ringrazio veramente tutti quanti lavorano nel mondo delle Camere per gli sforzi che hanno fatto per questo. Questo sforzo di cambiamento ed innovazione diventa asse portante di una semplificazione amministrativa

autentica in favore del sistema delle imprese, semplificazione che deve essere intesa anche come maggiore omogeneità di comportamenti nella pubblicità degli atti e fatti di impresa iscritti nel Registro. A tal fine il contributo dei Giudici del Registro e dei Magistrati delegati alle procedure concorsuali lombarde sarà determinante. Dal confronto odierno potranno emergere spunti di riflessione per una maggiore condivisione di alcuni aspetti di gestione del Registro. L'obiettivo potrà apparire ambizioso, ma ogni buon esito rafforzerà l'efficacia del sistema dei Registri lombardi e la loro funzione pubblicitaria. Grazie a tutti. Spero che l'ospitalità di Mantova possa essere di vostro gradimento. Grazie e buona giornata.

## **Introduzione dei lavori**

**Rossella Pulsoni**

*Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Lecco*

Buongiorno a tutti, un particolare ringraziamento va al Presidente Zanetti della Camera di Commercio di Mantova e a tutta la sua struttura. Un ringraziamento in modo particolare alla Dott.ssa Elena Spagna che, ad un anno e mezzo di distanza, ci ha rinnovato questa ospitalità e questa accoglienza, sempre molto cordiale, nella città di Mantova. Un saluto particolare rivolgo a tutti i signori Giudici qui presenti che, ancora una volta, hanno accolto con grande favore questo momento di confronto e di dialogo con il Sistema camerale, soprattutto con quello che è il *core business* delle Camere di Commercio. Questa è l'espressione che proprio nel 2009, quando ci accolse, il Presidente Zanetti sottolineò come funzione primaria delle attività camerali. Al Giudice Laura De Simone devo dire veramente grazie per la passione con cui, ancora una volta, ha sollecitato e fatto sì che la giornata potesse realizzarsi, potesse rinnovarsi questa opportunità di dialogo su tematiche certamente importanti che vedono il Registro come una delle attività centrali e non solo per il Sistema camerale ma per il mercato tutto. Oggi ci troviamo in una composizione rinnovata perché nel frattempo sono cambiati diversi Giudici e si sono succeduti anche diversi Conservatori. Credo che questo dimostri quanto tutto sia in evoluzione, e mi piace

allora dire che proprio l'incontro odierno cade alla vigilia di un'innovazione che toccherà le attività camerali tra qualche giorno: così come nel 2009 ci siamo incontrati alla vigilia dell'introduzione della procedura di Comunica - cioè quell'adempimento che consente al sistema delle imprese di presentare gli atti al Registro e contemporaneamente all'Agenzia delle Entrate, all'Inps e all'Inail - altrettanto oggi ci troviamo di fronte ad una nuova grande novità che è quella dell'introduzione dello Sportello Unico delle Attività Produttive, il SUAP - di cui al Decreto n. 160 del settembre 2010.

L'attuazione normativa vedrà le Camere fortemente impegnate, come ricordava il Presidente, perché, pur restando questa competenza in capo alle amministrazioni comunali, di fatto la funzione, almeno come funzione di surroga in questa prima fase, cadrà negli uffici camerali. Mi fa anche piacere richiamare un'altra novità legislativa importante che proprio oggi entra in vigore ed è il decreto riguardante l'introduzione della mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali - D.Lgs. 28/2011. Il Sistema camerale si trova in questi anni, ormai dal 1993, da quando c'è stata la legge di riforma, ulteriormente riformata nel marzo del 2010, fortemente orientato a lavorare in una dimensione dinamica con riguardo alle proprie funzioni, attività e competenze sempre con un'attenzione molto forte alla semplificazione che sappiamo tutti quanto sia difficile da attuare. Sappiamo soprattutto quanto la semplificazione non intervenga solo in base a provvedimenti normativi, ma richieda anche uno sforzo organizzativo e di un innalzamento delle competenze a partire dalle persone, dalle figure che sono preposte alle attività. E allora direi, e qui non sottraggo altro tempo, un grande grazie a tutti coloro che si sono dedicati all'organizzazione di questa giornata e ancora una volta a chi ci ospita. Mi pare che anche questo momento sia estremamente qualificante per i Segretari Generali qui presenti e per i Conservatori del Registro, perché certamente consente un confronto molto puntuale, delicato e nel contempo consente di accrescere le professionalità. Prima di passare la parola alla Dott.ssa De Simone, permettetemi solo di dire (,) che alcune tematiche che andremo ad affrontare nelle tre sessioni, in cui si articolano i lavori odierni erano già state oggetto di spunto e di riflessione nell'incontro

precedente del 2009. Oggi avremo l'opportunità di ulteriormente approfondirle. Tra l'altro nel 2009 si faceva cenno a qualche elemento come spunto e possibilità di rinnovamento normativo. Per concludere credo che anche in questa sede, alla vigilia di uno "Statuto delle imprese" che è oggetto d'esame in Parlamento, il Registro, tutta la tematica del diritto commerciale e tutto quello che attiene alla Regolazione del Mercato sia un ambito, una materia sulla quale i Conservatori, in particolare e in generale le Camere, sono impegnate e soprattutto vogliono che il loro impegno si traduca in servizi reali al mondo economico.

Grazie e buon lavoro a tutti.

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

È mio il gradito compito di dare a tutti il benvenuto come Giudice del Registro della città ospitante e come Referente della Formazione decentrata del Consiglio Superiore della Magistratura per il distretto della Corte d'Appello di Brescia. Dal precedente incontro del 2009, per chi era presente, credo che tutti abbiamo tratto la consapevolezza dell'importanza di questo confronto tra Conservatori e Giudici del Registro per un servizio più efficiente ai cittadini. Le conseguenze delle scelte interpretative dei Giudici del Registro e delle opzioni applicative da parte dei Conservatori del Registro Imprese si riverberano sulle imprese, sui creditori degli imprenditori, sui terzi che consultano il Registro Imprese. Ecco perché è importante che queste scelte siano il più possibile condivise e, anche laddove non sono condivise, siano comunque frutto di una meditazione e di una ponderazione su quelle che sono tutte le opzioni possibili sperimentate dai colleghi e dagli altri interpreti della materia. Tra i Conservatori del Registro Imprese della Lombardia vi è già una struttura organizzata, attraverso Unioncamere, che consente momenti di dialettica e di confronto, ma altrettanto non è tra i Conservatori e i Giudici e tra i Giudici fra loro. Ed ecco perché, come Referente per il Consiglio Superiore della Magistratura della Formazione decentrata per il distretto di Brescia, ho ritenuto di valorizzare questa iniziativa e di coinvolgere anche il distretto di

Milano, in modo tale che, almeno per la nostra regione, i Giudici del Registro abbiano questo tavolo di confronto. Va anche considerato che i Giudici del Registro sono singoli nei propri uffici giudiziari e non hanno quindi, all'interno dell'ufficio stesso, nessuna possibilità di condividere le loro scelte e neppure di discuterne perché generalmente i colleghi non si occupano per nulla della materia. Devo segnalare però che, rispetto al precedente incontro, anche i Giudici del Registro hanno fatto qualche piccolo progresso, nel senso che questa dialettica, iniziata un anno e mezzo fa, non si è più interrotta. Abbiamo costituito una mailing-list, molto sollecitata dalla Dott.ssa Rivacruignola, Presidente della VIII Sezione di Milano, da circa un anno, in cui i Giudici del Registro si confrontano riguardo alle scelte da adottare e mettono a disposizione dei colleghi anche i propri provvedimenti. Nello stesso tempo invece, per quel che mi riguarda, ho dato impulso alla creazione di una sezione specializzata su una rivista giuridica on-line che ha origine a Mantova e è denominata IL CASO, [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), che si occupa di diritto societario, commerciale e fallimentare in particolar modo. Questa pagina è collocata nella sezione di diritto societario, ed è arricchita dai provvedimenti che i colleghi mettono a disposizione, i quali divengono così visibili da chiunque perché si tratta di una rivista gratuita e a disposizione di tutti. Attraverso queste iniziative, complementari e collaterali a quella odierna, abbiamo cercato dunque di mantenere anche noi un dialogo. La giornata odierna si pone in continuità con questo programma. Gli argomenti sono molto interessanti quindi sarà una nuova occasione di crescita professionale. Grazie alla Camera di Commercio che ci ospita e che ha consentito la realizzazione di questa iniziativa, ed in particolare alla Dott.ssa Spagna. Buon lavoro a tutti.

## **Rossella Pulsoni**

***Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Lecco***

Io chiederei di non lasciarmi sola a questo tavolo. Chiederei alla Dott.ssa De Simone di affiancarmi. O forse è più semplice che io scenda, così diamo anche ai nostri lavori il vero senso seminariale e di intervento aperto. Lascio allora alla padrona di casa le indicazioni di tipo tecnico e

naturalmente poi procediamo con la prima sessione di lavoro che riguarda le procedure concorsuali e la pubblicità nel Registro delle Imprese. Questo era uno dei temi aperti sin dalla sessione del 2009 e quindi oggi affronteremo con il collega Giovambattista Franco, Conservatore di Monza, e con il Giudice del Registro del Tribunale di Varese Dott. Nicola Cosentino, questa tematica.

## **1^ Sessione**

**LE PROCEDURE CONCURSUALI E LA PUBBLICITA' NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.  
Orientamenti condivisi e questioni aperte: verso un nuovo Prontuario comune.**

**Giovambattista Franco**

*Conservatore Camera di Commercio di Monza Brianza*

Buongiorno a tutti, con il Dott. Cosentino, affronterò il tema relativo alle procedure concorsuali e ai relativi risvolti pubblicitari nel Registro delle Imprese.

Prendendo spunto dall'incontro del novembre 2009, dove la tematica era stata già affrontata. La Consulta dei Conservatori ha deciso di costituire, presso l'Unioncamere Lombardia, un Gruppo di lavoro con l'obiettivo di dar vita a un vero e proprio Prontuario sulle procedure concorsuali. In precedenza sull'argomento le 12 Camere lombarde avevano a disposizione delle Linee guida, che però assumevano una rilevanza prettamente interna. La finalità perseguita è stata quella di creare un vero e proprio Prontuario completo di tutti gli adempimenti pubblicitari da effettuarsi nel Registro delle Imprese, cercando al contempo di armonizzare le diverse procedure adottate dalle Camere di Commercio lombarde, condividendo altresì gli orientamenti emersi con i Giudici del Registro delle Imprese e soprattutto con i Giudici Fallimentari, in modo da fornire agli operatori del settore un manuale di facile consultazione che agevoli gli adempimenti da effettuarsi al Registro delle Imprese. Sono stato il coordinatore del gruppo che voglio ancora ringraziare, per il prezioso contributo dato a questo lavoro.

I principali problemi emersi nel corso dei nostri incontri ristretti si riferiscono innanzitutto a una questione di carattere terminologico. Infatti uno degli aspetti problematici è stato quello della differenza tra iscrizione e annotazione al Registro delle Imprese. Confrontando il Regolamento (DPR 581/95) relativo agli adempimenti del Registro delle Imprese si è giunti alla conclusione che iscrizione e annotazione assumono lo stesso significato giuridico. Quindi il termine iscrizione utilizzato dall'art. 16 e annotazione utilizzato dall'art. 17 della Legge Fallimentare sono, a nostro

avviso, da considerarsi sinonimi e in quanto tali assumono la stessa configurazione e natura giuridica.

Altro elemento critico sorto, per il quale chiediamo ai Giudici fallimentari un orientamento, è quello relativo alla possibilità di iscrivere le sentenze di fallimento su imprese cessate da oltre un anno, poiché è emerso che alcuni colleghi Conservatori le iscrivevano e invece altri negano tale iscrizione. Mentre per l'iscrizione della sentenza di fallimento delle imprese non iscritte nel Registro delle Imprese (c.d. Società occulte), all'interno del gruppo di lavoro è emerso un orientamento univoco, nel senso di procedere all'iscrizione, posto che la normativa sulla Legge Fallimentare lo prevede espressamente. Il Registro delle Imprese ovviamente provvederà ad iscrivere d'ufficio l'impresa e poi, successivamente, su tale posizione la relativa sentenza dichiarativa di fallimento.

Altro argomento discusso all'interno del Gruppo di lavoro è stato quello relativo alla possibilità di iscrivere i decreti di chiusura del fallimento, anche per le procedure avviate prima del 16 luglio 2006. Sul punto si è deciso, in caso di richieste provenienti dai curatori, liquidatori o anche da parte dell'interessato stesso, di procedere alla loro iscrizione nel Registro.

Un punto fortemente critico, per il quale non si è trovato, al momento, una posizione comune, riguarda l'estensione della pubblicità del fallimento di società di persone con soci a responsabilità illimitata alla posizione di imprenditore individuale eventualmente ricoperta dagli stessi. Per effetto dell' art. 147 della Legge Fallimentare, il fallimento di Società a responsabilità illimitata, comporta l'estensione del fallimento anche ai soci. Pertanto la relativa sentenza dichiarativa di fallimento viene iscritta nel Registro delle Imprese non solo sulla posizione della Società, ma anche sulla posizione dei singoli soci, nonostante che nella sentenza dichiarativa di fallimento della Società non sia espressamente prevista tale estensione. Al riguardo i Conservatori unanimemente auspicano che i Giudici Fallimentari, nella sentenza dichiarativa di fallimento della Società, estendano espressamente il fallimento anche ai soci a responsabilità illimitata.

Tuttavia la questione più controversa è l'estensione del fallimento del socio illimitatamente responsabile alla posizione assunta in qualità di imprenditore individuale. Cioè il caso in cui il socio illimitatamente responsabile che fallisce sia titolare di una propria posizione autonoma come imprenditore, e se, per effetto dello spossessamento dei beni, tale fallimento si estende anche all'impresa individuale.

L'orientamento dominante all'interno del nostro Gruppo di lavoro è quello di iscrivere la sentenza che dichiara il fallimento di una società di persona, e dei relativi soci a responsabilità illimitata, anche sulla posizione dell'imprenditore individuale. Tuttavia ci sono ancora alcuni dubbi da parte di qualche collega Conservatore sull'effettività di questa estensione all'impresa individuale, posto che, a loro avviso, non appare così scontato l'automatismo dell'estensione, salvo che esso non sia espressamente previsto nella sentenza dichiarativa di fallimento.

Sul punto chiedo pertanto al Giudice Cosentino e ai Giudici fallimentari presenti se possono darci qualche delucidazione in merito.

Nel Prontuario, che oggi viene portato alla vostra attenzione, si disciplina inoltre la procedura delineata dall'art. 2288 c.c. in ordine all'esclusione di diritto del socio illimitatamente responsabile fallito che ricopre la carica di socio amministratore in un'altra Società di persone.

In particolare si è previsto che l'Ufficio Registro delle Imprese comunichi formalmente agli amministratori della società interessata l'esistenza della causa di esclusione del socio, invitando gli stessi a procedere alla modifica dei patti sociali e alla esclusione del socio fallito dalla carica di socio amministratore e, nel caso di due soci amministratori, di provvedere allo scioglimento della Società, prevedendo altresì, in caso di inerzia da parte degli altri soci amministratori, la trasmissione degli atti al Giudice del Registro affinché, ai sensi dell'art. n. 2190 del Codice Civile, provveda ad ordinare l'iscrizione della cancellazione di quel socio dalla Società.

Allo stesso modo si è delineata la procedura di decadenza, prevista dall'art. n. 2382 c.c., nel caso in cui il socio illimitatamente responsabile, che fallisce, ricopra altre cariche sociali in Società di capitali, quale legale rappresentante, amministratore, sindaco, ecc. Anche in questo caso si è previsto una procedura che consente all'Ufficio del Registro Imprese, di invitare la Società e gli altri amministratori ad adottare i provvedimenti necessari per sostituire la persona decaduta e, in caso di inerzia, di rivolgersi al Giudice del Registro affinché provveda alla cancellazione dalla carica ricoperta. Si ritiene inoltre che la procedura di decadenza, sebbene prevista espressamente dal codice civile solo per le società per azioni, possa per analogia trovare applicazione anche alle Società a responsabilità limitata.

Altra questione critica affrontata è stata quella della revoca della sentenza di fallimento. In precedenza, nel momento in cui al Registro delle Imprese veniva notificata una sentenza di revoca del fallimento, l'Ufficio provvedeva immediatamente a cancellare la notizia del fallimento sulla relativa posizione.

Tuttavia però i Conservatori di alcune Camere hanno rilevato che, fin quando la sentenza di revoca non diventa definitiva, è interesse dei terzi affinché l'informazione relativa al fallimento permanga sulla posizione dell'impresa interessata. Alla stregua di quanto già avviene in alcune Camere si è allora previsto di lasciare, da un lato, la notizia relativa al fallimento, ma, dall'altro di inserire questa frase: "In data ....., la Corte di Appello di ....., ha disposto la revoca della sentenza di fallimento numero ... del ... depositata in Cancelleria in data .... e non ancora passata in giudicato". In tal modo si ritiene di adempiere ad un corretta pubblicità, posto che nella relativa visura/certificato rilasciata ai terzi si dà risalto sia all'informazione relativa al fallimento (che permane sino a quando la sentenza di revoca non passa in giudicato), che al provvedimento di revoca.

Per il Registro Imprese rimane tuttavia il problema successivo della conoscenza del momento in cui la sentenza di revoca diventa definitiva, essendo la stessa suscettibile di ulteriore ricorso in

Cassazione. C'è infatti una oggettiva difficoltà a reperire l'esito del ricorso, che determina l'Ufficio ad agire nei confronti dell'interessato o del curatore per invitarlo a comunicare l'esito del ricorso oppure, in alternativa, di provvedere direttamente ad assumere l'informazione presso la Corte d'Appello, e solo dopo la certezza dell'esito definitivo si procede a cancellare l'informazione del fallimento sulla posizione dell'Impresa/Società.

Per gli adempimenti degli atti relativi al concordato fallimentare uno dei problemi evidenziati riguarda la pubblicità del termine fissato dal Giudice delegato per eventuali opposizioni, da parte dei creditori dissenzienti e di qualsiasi altro interessato, alla proposta di concordato (art. 129 L.F.).

Per soddisfare tale adempimento si è ritenuto di inserire sotto la notizia del fallimento la seguente frase: "Udienza di omologa del concordato fallimentare approvato dai creditori in data ....., termine per le opposizioni entro il .....", in modo da consentire ai terzi interessati di conoscere i termini entro cui presentare eventuali opposizioni.

Inoltre l'articolo 152 della Legge Fallimentare circoscrive alle sole società di capitali la possibilità di depositare al Registro Imprese, a cura del notaio che ha redatto il verbale, la proposta di concordato fallimentare. Rimane pertanto il dubbio se possa essere depositata al Registro delle Imprese una proposta di concordato fallimentare riferita ad una società di persone.

La stessa problematica si riscontra per la proposta di concordato preventivo, regolato dall'art.161 della Legge Fallimentare, per cui non viene addirittura prevista la pubblicità nel Registro delle Imprese. Tuttavia per la completezza dell'informazione e la tutela dei terzi interessati, stante il richiamo all'art. 152 della Legge Fallimentare, riteniamo che anche la proposta di concordato preventivo, per lo meno limitatamente alle Società di capitali, possa essere iscritta nel Registro delle Imprese. Per il concordato preventivo si pone poi la stessa problematica della pubblicità della data di udienza di omologa, per la quale abbiamo previsto l'adozione della seguente dicitura:

“Udienza di omologa del concordato preventivo fissata in data ... Termine per costituirsi ed opporsi di almeno dieci giorni prima dell’udienza”.

Inoltre l’art. 185 della Legge Fallimentare non prevede la pubblicità del decreto di esecuzione del concordato preventivo, che al contrario si ritiene opportuno che venga pubblicizzato nel Registro delle Imprese (d’ufficio se proveniente dal Tribunale o ad istanza di parte se presentato dall’interessato o dal Commissario giudiziale), in modo da renderlo conoscibile ai terzi.

Sulle procedure relative all’ accordo della ristrutturazione dei debiti previsto dall’ art. 182 bis della Legge Fallimentare, il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano ha fatto rilevare che al momento del deposito dell’accordo e della relazione dell’esperto sull’attendibilità del piano è importante allegare e dare pubblicità anche al piano di ristrutturazione, poiché solo dalla lettura di questo si comprende il senso dell’accordo, che altrimenti non avrebbe alcun significato.

Mi avvio verso la conclusione, non senza dirvi ancora sulla pubblicità degli atti successivi al fallimento. Anche qui c’è stato un ampio dibattito all’interno del nostro Gruppo, soprattutto su dove vanno depositate le comunicazioni relative alle segnalazioni del passivo fallimentare, e al rapporto riepilogativo del curatore, nel caso in cui la sede legale sia differente dalla sede effettiva. L’orientamento maggioritario è quello che tali adempimenti vengano effettuati presso il Registro dove l’impresa ha la sede effettiva. Tuttavia alcuni colleghi, d’accordo con i propri Giudici Fallimentari, non sarebbero contrari a consentire l’ adempimento anche presso il Registro Imprese della sede legale, anche se ciò effettivamente appare una duplicazione. In ogni caso però si esclude che la pubblicità avvenga solo nel Registro dove l’Impresa/ Società ha la sede legale, posto che la prevalenza è attribuita al luogo della sede effettiva, pur non escludendo, come detto, la possibilità di dare pubblicità a tali adempimenti anche nel Registro dove l’impresa ha la sede legale.

Infine alcuni cenni su qualche caso particolare: una delle situazioni che è emersa, è quella in cui al Registro imprese pervenga una richiesta di iscrizione da parte di un imprenditore titolare di un'impresa individuale, che abbia in corso una procedura concorsuale. Ci siamo chiesti se vi sia la possibilità di iscrivere questo soggetto o se, al contrario, il Registro delle Imprese debba invece rifiutare l'iscrizione perché trattasi di una persona che non avendo la disponibilità del proprio patrimonio non può intraprendere una nuova attività commerciale.

Lo stesso dicasi se il soggetto fallito, che richiede iscrizione al Registro delle Imprese, vada a ricoprire, sempre nell'ambito di una procedura fallimentare ancora aperta, cariche di amministratore o di rappresentante legale o di sindaco. Mentre nel primo caso l'orientamento prevalente è di negare l'iscrizione, nel secondo caso siamo un po' più prudenti, posto che non spetta al Registro delle Imprese verificare caso per caso se chi ricopre cariche sociali è anche un soggetto fallito e quindi ineleggibile. Al riguardo si auspica che InfoCamere predisponga un applicativo che in automatico attraverso un "alert" segnali all'operatore che gestisce la pratica se il soggetto in questione è sottoposto ad una procedura fallimentare e quindi non può ricoprire la carica richiesta.

Vi risparmio la descrizione degli aspetti procedurali (che avete comunque nella documentazione) relativi ai modelli da presentare, codici atto, diritti di segreteria, bolli, ecc. su cui ogni contributo, anche critico, è ben accolto.

Il Prontuario costituisce un primo strumento utile a rendere sempre più trasparente ed agevole gli adempimenti presso il Registro delle Imprese, di cui auspichiamo dunque una larga diffusione tra gli operatori del settore.

Vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al dottor Cosentino.

## Nicola Cosentino

### *Giudice del Registro delle Imprese e Giudice Delegato alle Procedure Concorsuali Tribunale di Varese*

Ringrazio innanzitutto gli organizzatori di questo incontro e la competentissima relazione del Dott. Franco. Sicuramente la riflessione del Giudice del Registro sul Prontuario parte dalla valutazione di un dato, cioè lo sforzo, che questo Prontuario rivela, di colmare una serie di lacune normative e di potenziare l'aspetto soprattutto della completezza delle informazioni fornite ai terzi. Però, al contempo, questo sforzo sicuramente meritevole mette in luce un problema, cioè il fatto che discutiamo molto spesso di iscrizioni e adempimenti che in effetti nella Legge non trovano un riscontro positivo diretto. Quindi indubbiamente esiste un interesse pubblico ad una informazione completa, ma è anche vero che a volte dobbiamo forse dubitare dell'opportunità di aggiungere informazioni nel sistema di pubblicità, informazioni naturalmente non previste dalla Legge, e verificare se per caso questa aggiunta non rischi di creare delle possibili incertezze negli operatori economici, che non sono sempre dei giuristi, e rischi di entrare addirittura in collisione con altri principi che sovrintendono al sistema di pubblicità, che non sono quelli dell'informazione generica del pubblico, ma per esempio quello di risolvere problemi di opponibilità, quindi conflitti tra situazioni giuridiche soggettive che sono legate, connesse ad atti e fatti soggetti appunto alla pubblicità sul Registro delle Imprese. Quindi c'è forse da tenere conto di questo dubbio di fondo che deve portare ad essere consapevoli delle implicazioni della aggiunta di informazioni sul Registro.

Alla luce di questa premessa io esaminerò solo alcuni dei punti, naturalmente quelli che creano maggiori problemi, anche perché il Dott. Franco ha alleggerito molto il mio compito, ha esaminato già gran parte dei punti controversi.

Andiamo subito ad occuparci dell'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. La premessa da fare è sicuramente il richiamo di quanto disposto nell'articolo n. 16 e nell'articolo n. 17 della Legge Fallimentare: l'importanza che l'iscrizione, annotazione dice la Legge, ma abbiamo visto

che si tratta della stessa cosa, assume rispetto all'opponibilità ai terzi della sentenza. Non basta quindi più come in passato la pubblicazione della sentenza stessa, cioè il deposito in Cancelleria, ma occorre appunto l'iscrizione sul Registro delle Imprese. È molto importante naturalmente però la data di deposito della sentenza perché è da questa data che si producono tutti gli effetti del fallimento rispetto al fallito. Fa sorgere alcune perplessità la proposta di indicare nel Registro anche la data della emissione della sentenza, come leggo nel Prontuario. In effetti forse di questo dato non si sente la necessità, posto che per l'orientamento consolidato della giurisprudenza, della dottrina, per quello che dice la stessa Legge in modo espreso, l'articolo n. 16 secondo comma, la data di riferimento è certamente quella pubblicazione della sentenza: è quello il momento a partire dal quale la sentenza viene ad esistenza giuridica e produce quindi i suoi effetti. Pagina 5, quarto capoverso, del Prontuario: "... la data da tenere in considerazione è quella del deposito, tuttavia, posto che il sistema informatico consente di inserire anche la data della sentenza, si ritiene utile inserirla...". Quindi è un'informazione aggiuntiva che si propone di inserire nel sistema. Volevo segnalare, su suggerimento del Presidente della Sezione Fallimentare di Milano, il problema della indicazione. È preoccupante, da parte del Legislatore, la richiesta dell'indicazione dell'ora e del minuto della pubblicazione della sentenza, come mi segnalava il Dott. Franco, riporto un suggerimento venuto da fonte autorevole. Io tra l'altro ho dimenticato il riferimento normativo, credo sia qualcosa che riguardi le Società finanziarie che operano sui mercati mobiliari.

## **Elena Riva Crugnola**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

È l'articolo n. 3 del D. Lgs. n. 210/2001 che ha recepito la Direttiva Comunitaria n. 26 del 1998 sulla definitività degli ordini immessi nel sistema di pagamento e di regolamento titoli. Leggo: "... nel momento del deposito, la sentenza di insolvenza per questi...". Non credo che tale norma sia

rispettata, ma, nell'eventualità che lo fosse, forse sarebbe meglio lasciare uno spazio al Registro delle Imprese per indicare anche l'ora del deposito.(")

## **Nicola Cosentino**

### ***Giudice del Registro delle Imprese e Giudice Delegato alle procedure concorsuali Tribunale di Varese***

Il problema non si è mai posto. Certo direi che la problematica è rilevante, perché naturalmente la giurisprudenza in passato, con riferimento alla pubblicazione della sentenza, fa retroagire gli effetti al primo minuto del giorno di pubblicazione. Applicando questa regola all'iscrizione sul Registro delle Imprese naturalmente magari ci sono ordini che potrebbero avere valori economici ingentissimi che verrebbero attratti al fallimento. Quindi si creerebbe sicuramente un grosso problema anche economico.

## **Giovambattista Franco**

### ***Conservatore Camera di Commercio di Monza Brianza***

Dovrebbe risultare però già nella sentenza perché dovrebbe metterlo il Cancelliere. Dal punto di vista tecnico noi abbiamo verificato che nei nostri applicativi è possibile metterlo.

## **Nicola Cosentino**

### ***Giudice del Registro delle Imprese e Giudice Delegato alle procedure concorsuali Tribunale di Varese***

Mi pare di aver capito che il problema riguarderebbe solo alcuni tipi di società soggette a procedure di insolvenza speciali.

Il problema della competenza: non mi soffermo ulteriormente sul problema della sede legale, sede effettiva. Direi che le soluzioni offerte dal Prontuario sono del tutto condivisibili e aderenti al disposto legislativo. Mi pare interessante il problema dell'ipotesi affrontata in cui il fallimento sia dichiarato da più Tribunali, caso disciplinato dall'art. 9-ter della Legge Fallimentare, dove viene introdotta una regola di conservazione degli effetti della sentenza dichiarata dal Tribunale

incompetente che si è aggiunta per prima. Leggo nel Prontuario che “si proporrebbe una cancellazione della sentenza di fallimento pronunciato dal Tribunale che poi risulterebbe incompetente”. Non so se ho capito bene l’intenzione del Prontuario, però in quest’ottica adottata dal Legislatore del 2006, che conserva gli effetti della prima sentenza, ancorché emessa dal Giudice incompetente, è estremamente importante conservare traccia di tale prima sentenza, in particolare proprio perché da quel momento si sono prodotti gli effetti del fallimento sul soggetto fallito e quindi direi che è proprio da quel momento che i terzi hanno interesse a correlare questi effetti. Penso che la cancellazione non debba avvenire, debba invece essere conservata traccia di tale sentenza. La procedura semplicemente prosegue poi davanti al Giudice competente, quindi tutti gli atti compiuti fino a quel momento sono validi ed efficaci. Dunque abbiamo un’ipotesi in cui la sentenza, pur viziata da incompetenza, non è nulla, continua a produrre i suoi effetti. Del resto questa soluzione era adottata già nella vigenza della vecchia Legge Fallimentare. Nel febbraio 2006 la Cassazione fa retroagire alla sentenza del Giudice incompetente alcuni effetti del fallimento quindi dimostrando che quegli effetti si sono prodotti nonostante questa incompetenza. In certo qual modo ha anticipato la soluzione legislativa.

Veniamo ai problemi legati all’iscrizione del fallimento alle posizioni correlate: abbiamo visto l’impresa individuale, diversa da quella per la quale vi è stata dichiarazione di fallimento, su cui si è puntata l’attenzione del tribunale in sede pre-fallimentare. E’ l’ipotesi dell’impresa individuale esercitata dal socio illimitatamente responsabile. C’è poi da aggiungere l’ipotesi del fallimento della Società che partecipi a Società di persone dichiarate fallite. Qui si possono immaginare ancora altre situazioni in cui c’è un effetto a cascata. Diciamo che la soluzione che mi pare vada affermandosi con il Prontuario sia del tutto condivisibile. Dalla Legge si ricava il principio per cui l’impresa assoggettata a fallimento deve essere oggetto di iscrizione, quindi di pubblicità sul Registro delle Imprese. Poco rilievo quindi da questo punto di vista che sia decorso l’anno, che quell’impresa non abbia magari i requisiti oggettivi e soggettivi per fallire. È un fallimento diciamo così derivato, discende da un fallimento di altro soggetto e solo su questo soggetto si valutano i

presupposti del fallimento. Penso anche che, nonostante sia decorso l'anno, debba procedersi all'iscrizione perché quell'impresa individuale magari florida, o al contrario cancellata da oltre un anno, è comunque caduta nella massa fallimentare, quindi è giusto che questo regime giuridico risulti dal Registro delle Imprese. Mi pareva di cogliere la soluzione proposta di inserire nella sentenza indicazione circa l'esistenza di un'impresa individuale per esempio gestita dal socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito. Il problema è che il Tribunale naturalmente non conosce dell'esistenza di questa impresa. Solitamente è il curatore che fa emergere la situazione. In sede di dichiarazione di fallimento non ci emerge, al più noi acquisiamo la visura camerale del soggetto fallendo. Risulta difficile quindi pensare a un inserimento nella sentenza di questo dato.

### **Antonio d'Azzeo**

#### ***Conservatore Camera di Commercio di Brescia***

Ricordo che tutte le Cancellerie fallimentari hanno un collegamento gratuito con le Camere di Commercio per cui il Cancelliere, così come estrae la prima visura, può estrarre gratuitamente anche tutte le visure legate ad un codice fiscale.

### **Laura De Simone**

#### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

Nell'istruttoria fallimentare si accertano gli elementi che sono funzionali all'accertamento dell'insolvenza ed alla verifica dei presupposti di fallibilità. Non essendo funzionale alla declaratoria di fallimento la verifica delle diverse imprese eventualmente facenti capo all'imprenditore, non c'è un accertamento che viene compiuto con riguardo alle altre posizioni.

### **Antonio d'Azzeo**

#### ***Conservatore Camera di Commercio di Brescia***

Il Cancelliere può verificare che esiste un'impresa individuale collegata a questa posizione indirettamente.

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

Il fallimento delle altre imprese individuali di cui il fallito è titolare per noi è automatico, non è un'estensione. L'impresa fallisce perché fallisce il soggetto.

## **Nicola Cosentino**

### ***Giudice del Registro delle Imprese e Giudice Delegato alle procedure concorsuali Tribunale di Varese***

Mi riesce difficile pensare ad una sentenza che si occupa appunto di questa diversa impresa proprio perché l'accertamento non riguarda questa posizione correlata e allora il Tribunale non se ne occupa, perché non se ne deve occupare. Probabilmente il Cancelliere fa quelle cose che servono al Tribunale, al suo accertamento. Anche il Cancelliere potrebbe oppormi che si tratta di un accertamento che a questo punto esula da quelli che sono i compiti dell'ufficio giudiziario e quindi potrebbe avere qualche dubbio anche lui rispetto alla necessità da parte sua di indagare.

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

Ma non è un problema di indagine: l'indagine in sé è facilissima, si hanno i collegamenti. Il problema è se deve rientrare nei doveri del Tribunale dichiarare anche questo ulteriore effetto o se invece questo effetto si produce automaticamente. Questo mi sembra un po' il nodo. La questione non è che il Tribunale vuole o non vuole. L'estensione del fallimento all'impresa individuale si produce automaticamente. Nei provvedimenti per i quali la legge prevede l'iscrizione al Registro Imprese, io non necessariamente devo espressamente ordinare l'iscrizione. Quello è implicito nel sistema. Ad esempio, il decreto e l'ordinanza con cui si sospende l'efficacia di una delibera sociale devono essere iscritti, lo dice l'art.2378 c.c. e non è indispensabile che io lo ribadisca nel provvedimento.

## **Giovambattista Franco**

### ***Conservatore Camera di Commercio di Monza Brianza***

Il problema secondo me è che se non c'è una menzione nella sentenza, non credo che il Conservatore di sua iniziativa vada a dichiarare l'estensione del fallimento anche alle altre posizioni. Oppure ci si può limitare ad una menzione generica.

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

Deve farlo.

## **Antonio d'Azzeo**

### ***Conservatore Camera di Commercio di Brescia***

Le istanze di fallimento per essere iscritte nel Registro Imprese dovrebbero arrivare per Legge con un modello CF che è riferito all'impresa da far fallire. A noi arrivano dei modelli CF con la sentenza della Snc o della Sas, e non quelli delle imprese individuali, però noi ci sentiamo dire da tutti i Giudici che dobbiamo far fallire anche l'impresa individuale. E allora io dico perché la Cancelleria non mi manda il modello CF? Se io devo fare un lavoro, perché la Cancelleria non lo deve fare? La Legge c'è per tutti e due. Perché io Conservatore devo decidere quali sono le imprese che sono fallite, che competenza ho io?

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

Questo è stato il tema che aveva creato lo scorso anno l'occasione dell'incontro tra Giudici del Registro e Conservatori, proprio per questo problema che abbiamo avuto a Mantova a causa di una mancata iscrizione su una posizione individuale. Riassumo velocemente per chi non c'era: Snc fallita, fallimento dei soci, iscrizione sulle posizioni dei soci. Il curatore scopre un paio d'anni dopo che un socio della Snc, quindi fallito, aveva proseguito l'attività con un'impresa individuale. Era un

imprenditore edile, quindi ha continuato a costruire, ha pagato i suoi debiti, ha riscosso i suoi crediti. E il suo fallimento non era stato iscritto nella posizione dell'impresa individuale. È successo poi che la curatela abbia azionato tutte le azioni di inefficacia e le revocatorie possibili per tutti i pagamenti intervenuti successivamente. Il Tribunale le sta rigettando tutte, dicendo che il fallimento non era iscritto sull'impresa individuale e quindi verso i terzi la sentenza di fallimento non era opponibile. Nel frattempo è arrivata anche una richiesta di risarcimento alla Camera di Commercio perché un soggetto citato in giudizio ha chiesto di essere manlevato dalla Camera nel caso in cui fosse stato condannato. In teoria, a fronte di sentenze di rigetto da parte del Tribunale, anche la curatela si dovrebbe porre il problema di avanzare domanda risarcitoria nei confronti della Camera di Commercio.

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

L'art.17 l.f. dice che la Cancelleria deve dare comunicazione del fallimento.

## **Antonio d'Azzeo**

### ***Conservatore Camera di Commercio di Brescia***

Si, ma deve darla con il modello CF indicando chiaramente le imprese. Perché non siamo noi che dobbiamo decidere quali sono le imprese. È il Tribunale che ce lo deve comunicare. Il risarcimento è nei confronti del Tribunale, non della Camera di Commercio. Questa è una polemica che c'è dal 1996: i Decreti Ministeriali dicono come si deve esercitare una procedura. Le Cancellerie guardano la Legge e non gli altri regolamenti. Le regole, anche nell'ultima riforma, dicono chiaramente che le procedure sono telematiche, che si usano determinati modelli, che si usano determinate forme, proprio per essere sicuri che le informazioni nel Registro delle Imprese vadano in modo corretto.. Noi Conservatori ci facciamo carico di questo problema, però bisogna che i Giudici si rendano conto che le loro Cancellerie devono lavorare con un criterio diverso, soprattutto andando verso

una Pubblica Amministrazione informatizzata che si deve scambiare le informazioni in modo informatico.

## **Giuliano Caramella**

*Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Como*

Se posso dare un piccolo contributo, perché il collega d'Azzeo ha focalizzato molto sul modello e sembra una polemica sterile sul modello, su chi deve fare e che cosa. Si citava il caso Mantova, suppongo che la posizione interessata, quella dell'impresa individuale, fosse stata con sede a Mantova. Ragioniamo anche, ipotesi non proprio di scuola, che quell'impresa individuale fosse localizzata a Palermo piuttosto che a Bolzano o in provincia di Sondrio dove vivo io. Quindi si postula un adempimento veramente allargato, potenzialmente a 104/105 colleghi quanti sono i Conservatori. È vero che abbiamo il sistema informatico, abbiamo tutto. Però questo non è un adempimento d'ufficio. È un adempimento su domanda di parte. Deve pervenire un qualcosa, da chi è competente a trasmetterlo, ai fini di un adempimento pubblicitario. Non dico che i Conservatori vogliano lavarsene le mani, per tutte queste problematiche, anche gli aspetti di responsabilità che ci sono dietro, ma occorre che questa cosa sia chiarita, che sia implicita come una disposizione che abbia un certo peso, che sia uniforme veramente per tutti su tutto il territorio nazionale. Noi stiamo cercando con grande fatica a livello lombardo, ma non dimentichiamo che ci sono altre 19 Regioni. Perché questo aspetto non è normato negli adempimenti pubblicitari e quindi vuol dire che in ciascuna provincia, in ciascuna Conservatoria del Registro delle Imprese si fa diversamente. L'output del Registro delle Imprese sulle procedure concorsuali non è assolutamente uniforme, mentre, tendenzialmente, l'output è uniforme su tutto il resto: sugli adempimenti di parte, le iscrizioni fatte dall'imprenditore o dai soggetti obbligati ai fini della pubblicità. Qui invece c'è un buco nero, che noi stiamo cercando di colmare, rispetto al quale ci vorrebbe veramente chiarezza. Questo aspetto, questa sentenza dichiarativa di fallimento deve espandere nella sua pubblicità su tutte le posizioni annesse, connesse e collegate.

Lo sento dire in tutte le salse. Certe volte cerco di convincermi che è implicita nel sistema. I Conservatori, e io sono uno di quelli, vorrebbero che ci fosse una disposizione chiara. Poi sono disposti dal punto di vista operativo a renderla concreta e a fare in modo che quindi su tutto il territorio nazionale quella pubblicità, quell'evento patologico sia pubblicizzato e tutti quelli ad esso conseguenti. Perché parliamo della sentenza dichiarativa, ma poi vengono dentro tutte le altre fasi della procedura, e occorre che trovino la loro pubblicità moltiplicata sulle n posizioni che ad essa vengono automaticamente collegate. Anche dal punto di vista pratico, guardate che non è semplice. Se deve essere così, che sia così con una disposizione precisa. E il Sistema camerale, ancora una volta, si farà carico di rendere effettiva questa pubblicità che al momento non è tradotta in provvedimenti normativi, anche in senso lato, disposizioni ministeriali e quant'altro, non dico nella Legge, non possiamo pretendere di avere la normativa di dettaglio nella Legge Fallimentare. Ed ecco che qualcuno richiamava Infocamere. Sono presenti qui gli amici di Infocamere. Se deve essere così a livello nazionale, il Sistema camerale nel suo complesso si farà carico di renderle operative avvalendosi anche di alcuni supporti tecnici che possono esserci. Come si fa sulle unità locali, magari i Giudici di unità locali sono meno tecnici: la Camera che la riceve la mette in opera e in automatico l'informazione viene replicata anche sulle altre Camere. Però in questo momento vi assicuro che non è così. Non solo per carenza di volontà dei Conservatori, io non sono quello che si arrabbia se il modello non mi arriva con modalità telematica. Nel mio Tribunale arrivano ancora via fax le sentenze dichiarative. Ma per carità, facciamo noi la compilazione del modello. Il problema è che vorrei essere veramente sicuro, con quegli aspetti anche di responsabilità che sono collegate, che mi devo limitare a dare pubblicità con riferimento al soggetto giuridico che è citato nella sentenza, perché quello lo vedo, piuttosto che allargarmi ed estendere questa pubblicità su altre posizioni con annessi e connessi, stante il valore dell'iscrizione o annotazione di cui si diceva. Perché il caso di Mantova è esemplificativo. Non vorrei poi che ci fosse il curatore che è lì a pensare che è una carenza di legittimazione, che andare ad aggredire il patrimonio di quel fallito sia dipeso dal fatto che il Registro delle Imprese di

Mantova non si era preoccupato di estendere la pubblicità sull'impresa individuale. Il quadro è questo, è di insicurezza, non è banalmente di procedura, di compilazione di modello.

## **Rossella Pulsoni**

*Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Lecco*

Scusate, io chiederei però di lasciare concludere al Giudice la relazione. Da queste prime battute di confronto mi verrebbe da pensare che forse anche i Cancellieri sarebbero soggetti da invitare ai nostri seminari. Questo perché ciascuno deve svolgere il proprio ruolo e mi rendo perfettamente conto che spesso la posizione del Giudice non è poi quella del Cancelliere. Quindi già prendiamo nota di questo allargamento della platea.

## **Elena Riva Crugnola**

*Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano*

Se mi consente, direi che sarebbe utile, proprio su questo tema, l'allargamento ai Giudici Fallimentari. A Milano io mi sono permessa di fare avere il Prontuario al collega La Manna, che non poteva venire, ma non è stato invitato. Questo perché probabilmente si pensa che il Giudice del Registro sia anche il Giudice Fallimentare. A Milano non è così, allora sarebbe bene invitare tutti.

## **Rossella Pulsoni**

*Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Lecco*

Dobbiamo ancora perfezionare molti aspetti. Chiederei però al Giudice Cosentino di proseguire nella relazione. Grazie.

## Nicola Cosentino

### *Giudice del Registro delle Imprese e Giudice Delegato alle procedure concorsuali Tribunale di Varese*

Volevo solo fare presente questo: l'art.17 l.f. fa riferimento, non a caso, ad una possibilità di trasmissione telematica. Non a caso perché poi in alcuni Tribunali quel collegamento, di cui lei parlava, non c'è e tra questi c'è, per esempio, il Tribunale di Varese. Questa è una difficoltà che il Cancelliere, presente virtuale oggi, farebbe notare. Presumo che ci sia anche un problema di competenze. Probabilmente il Cancelliere opporrebbe che non spetta a lui fare questa indagine, quasi come dire, sul patrimonio del debitore. E a quel punto sarebbe solo uno spostamento del soggetto che avrebbe la "rogna" di cercare su 104 Conservatorie le risultanze che ci interessano. Però prendo atto che il problema esiste.

Andando avanti, eravamo fermi all'impresa individuale: l'esclusione di diritto del socio illimitatamente responsabile di altre Società rimaste in bonis. C'è qui il problema dell'analogia e della possibilità di interpretazione analogica dell' art.2382 c.c. dettato in tema di Spa. Per quanto riguarda la decadenza dalla carica di amministratore, sindaco e liquidatore in Società di capitali derivante dalla dichiarazione di fallimento, il problema della possibilità di un'applicazione analogica è sicuramente aperto e acceso, oggetto di dibattito giurisprudenziale e dottrinario. Vi sono varie teorie, adesso vi risparmio l'impostazione teorica. Però diciamo che esiste una corrente, che mi sembra vada prendendo piede in particolare nella giurisprudenza di merito, che riconosce la possibilità di applicazione analogica partendo dal presupposto che tutto sommato la Srl, sì è vero che oggi presenta una posizione del tutto peculiare, quasi di transito tra la piccola impresa, leggi la Società di persone, e la grande impresa, la Spa, e ha una possibilità di caratterizzazione personalistica, però in fin dei conti resta a tutti gli effetti una Società di capitali, dove la caratterizzazione personalistica dell'assetto organizzativo è in effetti un'eventualità rimessa all'autonomia dei privati. È quindi possibile fare un prelievo di norme dalla disciplina della

Spa laddove appunto non si vada ad intaccare quegli assetti che le parti hanno voluto dare sfruttando le possibilità offerte all'autonomia privata dal nuovo tipo societario. In effetti, se pensiamo alle cause di decadenza e ineleggibilità, appare difficile pensare che un amministratore fallito, addirittura condannato all'interdizione dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi, possa essere funzionale ad un modello societario voluto dalle parti e protetto, tutelato dal Legislatore. Si tratta di requisiti non tanto del sistema organizzativo prescelto, ma proprio di requisiti di base, essenziali perché un soggetto possa svolgere attività amministrativa per conto e in nome della Società. Quindi probabilmente si tratta di requisiti che possono tranquillamente esportarsi anche al campo delle Srl. La soluzione del Prontuario, dove appunto si affacciava questa possibilità, potrebbe tranquillamente essere seguita, almeno a mio avviso. Riconosco però che il problema è certamente suscettibile di discussione.

Per quanto riguarda la chiusura e la revoca del fallimento, si tratta di aspetti, soprattutto per quanto riguarda la revoca, molto delicati. Cominciando con il decreto di chiusura del fallimento, in effetti oggi si è creata una situazione un po' particolare, anche se poi il rilievo pratico di queste situazioni è modesto. Il decreto di chiusura del fallimento ha effetto dal momento in cui diventa definitivo. Oggi ce lo dice l'art.119, quarto comma, della Legge Fallimentare. Pur tuttavia abbiamo la previsione di una pubblicità e di un'iscrizione sul Registro delle Imprese di questo decreto che sembra essere immediata perché appunto il decreto va pubblicato sul Registro a norma dell'art.17 della Legge Fallimentare. Non solo, ma dal momento di tale pubblicazione decorre il termine per i terzi genericamente interessati per fare reclamo. Quindi sembrerebbe inevitabile una iscrizione del decreto prima ancora che sia divenuto definitivo, però con l'avvertenza che la procedura fallimentare, sebbene quiescente, è ovvio, dopo il decreto di chiusura, è comunque in essere. Il decreto non ha prodotto ancora i suoi effetti dunque si può creare un lasso temporale, evidentemente ridotto, ma esiste, in cui gli organi fallimentari sono ancora in carica e la Società, l'impresa fallita, il soggetto fallito non ha ancora riacquisito la propria piena capacità d'agire.

Il problema si pone in maniera più rilevante con la revoca del fallimento perché anche qui abbiamo un regime di efficacia che è legato al passaggio in giudicato della sentenza che revoca appunto il fallimento. Fino a quel momento gli effetti del fallimento si producono tutti, gli organi fallimentari sono tutti in carica, al contrario il soggetto fallito subisce l'espropriazione, lo spossessamento con tutti gli effetti che sono noti. Anche qui l'art.18, dodicesimo comma, parla di pubblicazione della sentenza di revoca con le forme, con le modalità che richiamano l'art. 17 della Legge Fallimentare. Questa norma contiene anche una previsione temporale, cioè l'iscrizione sul Registro delle Imprese deve essere tempestiva, immediata, in un breve arco di tempo. Penso che da qui nasca la proposta di cui ha già parlato il Dott. Franco. C'è un problema di pubblicazione di un provvedimento non ancora definitivo e di un lasso temporale, che può essere anche molto lungo, durante il quale la procedura fallimentare è pienamente in piedi anche se in qualche modo ipotecata da questa revoca. La sentenza della Corte d'Appello può essere impugnata in Cassazione, quindi il giudizio può protrarsi ancora molti anni. Non solo, potrebbe essere annullata e quindi alla fine l'iter giudiziario concludersi con la permanenza della dichiarazione di fallimento. Indubbiamente la previsione legislativa, se interpretata, come credo, nel senso di imporre una pubblicazione immediata, crea dei problemi. Viene pubblicato il provvedimento definitivo, qui in modo molto più clamoroso diciamo, proprio perché ci sono serie possibilità che in realtà la sentenza di revoca non sia stabile, non sia quella a concludere l'iter giudiziario di cui dicevamo. Quindi c'è da prendere atto della soluzione legislativa, credo non revocabile è indubbio, e, d'altra parte, anche della proposta di inserire l'avvertenza relativa al mancato passaggio in giudicato. Penso che nell'operatore economico medio questa informazione possa creare dei dubbi o addirittura l'affidamento che il fallimento sia stato revocato o insomma che il curatore non abbia più legittimazione ad operare; che al contrario ce l'abbiano gli organi del soggetto fallito, o il soggetto fallito stesso, se persona fisica. In effetti questa situazione si pone. Credo sia importante non cancellare, ma questo credo sia implicito nella soluzione proposta dal Prontuario, la posizione del curatore, dare atto insomma che la sentenza di fallimento ancora produce i suoi effetti.

Stando ancora sul tema della chiusura del fallimento, si pone il problema soprattutto per la cancellazione delle Società dichiarate fallite prima dell'entrata in vigore della riforma fallimentare del 2006. Qui il Prontuario propone una soluzione drastica, in effetti forse rispondente ai valori in gioco, ormai modesti. Magari il fallimento è durato anni, si è chiuso, non ha senso tenere in piedi un'iscrizione di un'impresa ormai svuotata dalla procedura fallimentare. Però sorgono dei dubbi, se vogliamo ricondurre a sistematicità la disciplina fallimentare e tutti gli adempimenti ad essa correlati, in relazione al fatto che la giurisprudenza ha sempre detto che la chiusura del fallimento non determina l'estinzione della Società: nemmeno nei casi di cui agli art. n. 3 e n. 4 dell'art.118 della Legge Fallimentare. La chiusura del fallimento determina il ritorno in bonis del soggetto fallito, in caso di Società addirittura la reviviscenza degli organi sociali. Si tratta di una giurisprudenza che si ripropone anche molto di recente: c'è un'ultima sentenza dell'aprile 2010 che dice ciò, e poi nel 2003, nel 1999, fino a risalire all'indietro. Seguendo questa impostazione, che un po' si collega ad un'altra affermazione dottrinarica, relativa al fatto che il fallimento pone la Società in uno stato di scioglimento, di quiescenza, di stasi, di stallo, ma non fa venir meno gli organi sociali durante la procedura fallimentare, la cancellazione d'ufficio senza istanza di parte crea dei problemi perché non collima evidentemente con questi dati giurisprudenziali. Seguendo questa impostazione si dovrebbe dunque giungere alla conclusione che il soggetto legittimato a chiedere la cancellazione dovrebbe essere lo stesso imprenditore fallito, in caso di Società gli organi sociali tornati ad avere poteri, i quali dovrebbero attivarsi per chiedere la cancellazione. Ricordiamo che a differenza di quanto avviene per i nuovi fallimenti, nella vecchia disciplina non era prevista una legittimazione del curatore. Infatti c'è una posizione dottrinarica che esclude tale legittimazione per i vecchi fallimenti e la riconduce invece agli organi della Società. Quindi vedo alcuni aspetti problematici che naturalmente sottopongo ai colleghi, ai Conservatori, in merito alla soluzione più opportuna, anche se mi rendo conto dei problemi pratici che può avere l'interpello di amministratori di Società fallite quindici anni prima. Sappiamo bene, intuiamo, quali possano

essere le difficoltà pratiche di un'attivazione della Conservatoria e di una richiesta al Giudice di cancellazione d'ufficio nel caso di inerzia dei soggetti legittimati.

Volevo segnalare qualcosa ancora riguardo il concordato fallimentare. Per quanto riguarda la pubblicità della proposta di concordato, bisogna prendere atto di una carenza normativa, o forse sembrerebbe, per la perentorietà del tenore letterale di una scelta, chissà se consapevole, del Legislatore il quale esclude la pubblicità della proposta nel caso di Società di persone. Sicuramente è meritevole, mi pare ovvio, aggiungere l'informazione relativa alla data dell'udienza di omologa oltre a quella relativa al termine per la presentazione di opposizioni. Parlo dell'iscrizione del decreto di cui all'art.129, secondo comma, della Legge Fallimentare. Volevo segnalare che in effetti, per esempio nel Tribunale di Varese, la prassi è quella di assegnare il termine per l'opposizione e fissare l'udienza di omologa solitamente all'esito del decorso di questo termine. In realtà vi sarebbero due decreti che sovrintenderebbero a questa fase. Solo per il primo il Legislatore prevede espressamente l'iscrizione sul Registro delle Imprese, per l'altro invece no. Qui l'aggiunta di un adempimento pubblicitario, salvo problemi legati agli aspetti procedurali, è indolore. È un'informazione aggiuntiva che sicuramente non crea problemi, anzi potenzia la funzione informativa del sistema di pubblicità. Per quanto riguarda ancora il concordato fallimentare e la chiusura del fallimento che consegue alla omologa del concordato fallimentare: è difficile ipotizzare una coincidenza del decreto di omologa e del decreto di chiusura del fallimento. Perché dopo l'omologa, e solo quando questa è divenuta definitiva, il curatore presenta il rendiconto, il Tribunale poi liquida il compenso, e infine emette il decreto di chiusura. Questo comporta appunto la scissione tra il momento dell'omologa, e quindi la pubblicazione del decreto di omologa, e il momento della chiusura formale del fallimento.

C'è poi la tematica della risoluzione dell'annullamento del concordato che è pronunciata con sentenze, che risolvono e annullano il concordato, qualificate come provvisoriamente esecutive e sentenze che al contempo riaprono il fallimento. Ritengo che queste sentenze debbano essere

iscritte, pubblicate in quanto sentenze di riapertura del fallimento, ma poi anche in quanto incidono sul regime di un atto, a sua volta soggetto ad iscrizione, che era il decreto di omologa. Direi che da un punto di vista sistematico e logico si debba arrivare alla necessità dell'iscrizione di tali atti.

Per quanto riguarda il concordato preventivo, registriamo sì la carenza di previsione relativa alla pubblicità della proposta concordataria. Questa è un'omissione più grave perché al semplice deposito del ricorso si ricollegano una serie di effetti che sono quelli di cui all'art. 168 l.f., una cristallizzazione, simile a quella fallimentare, del patrimonio e dei rapporti giuridici legata al deposito del ricorso, che quindi avrebbe senso rendere conosciuto ai terzi. Sembrerebbe d'altra parte che questi effetti, proprio per il silenzio del Legislatore, non vedano subordinata la loro produzione all'iscrizione o meno sul Registro delle Imprese. Si produrranno comunque in virtù del semplice deposito della domanda, anche se non conosciuti dai terzi. Questa almeno è stata la posizione giurisprudenziale con riferimento alla vecchia disciplina, al vecchio concordato. È anche da tenere conto un altro dato, cioè il fatto che la domanda di concordato comunque perde efficacia nel momento in cui non c'è decreto di ammissione alla procedura. Quindi questo vuoto, per così dire, in qualche modo è attenuato dal fatto che il decreto di ammissione è effettivamente soggetto ad iscrizione ed è solo la presenza del decreto che consente alla domanda di produrre quegli effetti, di cui vi dicevo, che poi vengono retrodatati alla presentazione della domanda. Questo ridimensiona in qualche misura il problema, ma non lo elide del tutto.

C'è poi un'altra carenza nel sistema normativo: la mancata previsione della pubblicità del decreto di revoca, ex art.173 l.f.. Anche qui penso che l'obbligatorietà di questa iscrizione sia recuperabile proprio perché si tratta di un provvedimento che incide su un precedente provvedimento soggetto ad iscrizione. Cambiando il regime giuridico, lo "status" dell'impresa, vengono meno tutti gli effetti di cui abbiamo parlato finora, quelli legati alla domanda e poi all'ammissione. Effettivamente, dopo la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, oggi non

c'è più l'automatismo del fallimento. Questo porta anche la possibilità di un periodo di tempo più o meno lungo tra una dichiarazione di insolvenza e la revoca. Anche questo è un aspetto da considerare, che enfatizza ulteriormente l'importanza di un'iscrizione del decreto di revoca.

Si è già parlato della mancata previsione e infine della iscrizione del decreto che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato, anche questa recuperabile per le stesse ragioni di cui accennavo per gli altri due casi indicati.

Sull'accordo di ristrutturazione di debiti non aggiungo nulla. Indubbiamente la pubblicità dell'accordo può essere intesa come pubblicità di tutti quegli atti che ne sono parte integrante. Quindi l'estensione al piano di ristrutturazione e alla relazione del professionista sono elementi che possono giustificarsi come parte della proposta soggetta ad iscrizione. È curioso che mentre è prevista la pubblicazione dell'istanza di sospensione, con la quale il proponente l'accordo di ristrutturazione chiede al Tribunale che siano bloccate le azioni individuali aggressive dei singoli creditori, prima della presentazione del piano, della proposta di accordo, non è prevista analoga pubblicità del decreto del Tribunale che accoglie questa istanza, determinando l'effetto di anticipare alcuni effetti tipici della proposta di ristrutturazione dei debiti, importati a loro volta dalla disciplina del concordato preventivo, al momento anteriore alla presentazione della proposta. Quindi anche qui si registra una lacuna che sarebbe opportuno evidentemente colmare. Direi di fermarmi qui e di cedere la parola ai coordinatori.

## **Rossella Pulsoni**

***Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Lecco***

Ci sono domande o comunque considerazioni sulle esaustive presentazioni svolte dal Giudice Dott. Cosentino e dal collega Franco?

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

Volevo aggiungere una cosa riguardo alle pubblicazioni ai sensi all'art.182 bis l.f., per gli accordi di ristrutturazione. Ho partecipato recentemente ad un incontro con i Giudici Delegati di Milano, esteso a tutti i Giudici Delegati della Lombardia, dove si segnalava l'opportunità che fosse pubblicata anche la relazione del professionista. Su questo non c'è uniformità in tutte le Camere. È già fornita un'indicazione in tal senso nel Prontuario? Sì, bene, nel Prontuario è indicata.

Poi volevo aggiungere una cosa relativa ad un aspetto che il Dott. Cosentino non ha commentato con riguardo al problema degli adempimenti successivi alla dichiarazione di fallimento, se da effettuarsi nel Registro Imprese della sede effettiva o della sede legale. Secondo me la questione non è centrata parlando di sede effettiva e sede legale: è che gli adempimenti successivi vanno pubblicati dal Registro delle Imprese del luogo in cui è stato dichiarato il fallimento. Il curatore è del posto, i creditori sono lì, il Tribunale è lì, il debitore è lì e lì vanno pubblicate le relazioni successive. Se il fallimento è stato dichiarato nella sede legale, anche se la sede effettiva è diversa, e il provvedimento è passato ormai in giudicato, perché è inamovibile, è dove c'è il fallimento che il Registro delle Imprese deve curare tutti gli adempimenti successivi.

## **Antonio d'Azzeo**

### ***Conservatore Camera di Commercio di Brescia***

Vorrei fare una precisazione ricollegandomi a quello che diceva Giuliano Caramella. Innanzitutto una premessa: iscrizione sulla sede effettiva. Anche questo andrebbe chiarito, e mi rivolgo innanzitutto ad Infocamere, ma poi ci dovremmo rivolgere a Unioncamere nazionale. Per esempio Torino se non ha posizioni di quella Società perché la sede legale è a Brescia e non ci sono unità locali, non iscrive la sentenza di fallimento anche se la sede effettiva è a Torino. Quindi già bisognerebbe fare un primo passaggio, ma non lo dico ai Giudici stavolta, lo dico al Sistema camerale, di dare un'indicazione che tutti scrivano una sede effettiva e poi l'operatività. Partendo

dall'operatività, in Lombardia noi siamo arrivati alla conclusione dicendo: se ci manca la sede effettiva perché la sede legale è a Milano, l'unità locale è a Bergamo, la sede effettiva è stata scoperta a Brescia, Brescia apre una unità locale sede effettiva del fallimento. Peccato, e qui torno ad Infocamere, che sull'unità locale noi non possiamo iscrivere niente, né la sentenza di fallimento, né i rapporti riepilogativi, ecc., ma è un problema informatico.

Nell'ultima riunione dei Conservatori a Milano l'abbiamo detto ai rappresentanti Infocamere: speriamo in meno di un anno di avere un programma che ci permetta o di avere una forma di sede effettiva, o la possibilità di iscrizione di sede effettiva del fallimento, oppure di avere una unità locale che ci consenta di iscrivere questi atti. Perché su questo noi possiamo anche concordare. Se oggi non lo facciamo credeteci è solo perché il sistema informatico non ce lo permette. Era una precisazione.

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

Sempre sulla sede della società fallita, ed è un problema che è sorto molto di recente a Mantova, volendo essere più precisi, c'è una terza possibilità. C'è la sede legale, la sede effettiva e il trasferimento di sede legale, che non ha rilevanza perché non è decorso l'anno. L'art.9 l.f. al primo comma stabilisce che il fallimento si dichiara dove è la sede principale. Il secondo comma dice: "il trasferimento avvenuto nell'anno non ha rilevanza ai fini della dichiarazione di fallimento." Questo non significa che non si tratti di trasferimento effettivo. Significa solo che ai fini della dichiarazione di fallimento non ha rilevanza. Nelle sentenze io tendo a distinguere questa ipotesi, ma ho capito che voi non fate distinzione. Io nelle sentenze lo distinguo: scrivo "con sede effettiva in ..." oppure "con sede a Mantova sino al ...", perché in quell'anno il trasferimento non ha rilevanza. Io non devo neanche indagare per verificare se si tratta della sede principale: è un trasferimento inefficace ai fini della dichiarazione di fallimento.

## **Laura De Simone**

*Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova*

Ma quando l'imprenditore non è iscritto?

## **Elena Riva Crugnola**

*Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano*

Ma se ha trasferito la sede legale è quindi trasferita anche l'iscrizione? Se questo trasferimento è irrilevante, come iscrive il Registro?

## **Antonio d'Azzeo**

*Conservatore Camera di Commercio di Brescia*

Noi iscriviamo la sentenza sulla vecchia posizione dicendo che è fallito e che è sede effettiva del fallimento. Viene iscritto anche sulla sede trasferita in questo caso, come sede legale risultante dagli atti notarili.

## **Laura De Simone**

*Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova*

Però se la sede effettiva non vi risulta per nulla, perché non c'è mai stata una sede precedente iscritta, non è la stessa cosa, come nell'ipotesi in cui l'imprenditore non sia mai stato iscritto?

## **Antonio d'Azzeo**

*Conservatore Camera di Commercio di Brescia*

No, è proprio una questione informatica, un problema di sistema.

## **Laura De Simone**

*Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova*

Se fallisce un imprenditore non iscritto, potete iscriverlo?

## **Antonio d'Azzeo**

*Conservatore Camera di Commercio di Brescia*

No, iscriviamo l'unità locale che è uno strumento minore dal punto di vista informatico. La iscriviamo, ma non possiamo mettere anche il rapporto riepilogativo e le altre cose.

## **Giovambattista Franco**

*Conservatore Camera di Commercio di Monza Brianza*

Invece di iscriverlo come unità locale si può iscrivere come nuova impresa.

## **Laura De Simone**

*Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova*

Come avreste iscritto l'imprenditore che non ha mai avuto iscrizione.

## **Nicola Cosentino**

*Giudice del Registro delle Imprese e giudice delegato alle procedure concorsuali Tribunale di Varese*

E questo che controindicazioni potrebbe avere?

## **Giovambattista Franco**

*Conservatore Camera di Commercio di Monza Brianza*

Se l'imprenditore fosse occulto bisogna iscriverlo d'ufficio, chiedendo al Giudice.

## **Gianfrancesco Vanzelli**

*Conservatore Camera di Commercio di Milano*

Ovviamente questo richiede che ci sia almeno qualche dato identificativo dell'imprenditore occulto. Non bastano nome e cognome, ma occorre qualche dato in più che ci permetta di costruire una posizione anagrafica d'impresa intorno a quella posizione, che prima era occulta e che da quel momento in poi viene invece pubblicizzata.

## Rossella Pulsoni

### *Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Lecco*

Se possiamo mantenere l'orario che avevamo immaginato e, naturalmente non ritenendo esaurita la riflessione su questa tematica, passerei alla seconda analisi della mattinata ringraziando il collega Franco e il Giudice Cosentino e tutti voi per questo arricchimento. Chiamerei cortesemente Antonio d'Azzeo, che già si è presentato, che è Conservatore alla Camera di Brescia, e il Giudice Dott. Leopoldo Litta Modignani Presidente della I Sezione del Tribunale di Monza. L'analisi che è stata svolta sulla tematica delle procedure concorsuali non mi sembra affatto esaurita. Non c'è dubbio che la volontà come Conservatori del Registro sia proprio quella di andare ad elaborare un manuale, un Prontuario, come l'hanno chiamato i miei colleghi, che possa davvero avere la condivisione dei Giudici della Lombardia. In questi anni di lavoro comune della Consulta dei Conservatori l'obiettivo è sempre stato quello di costruire delle guide, dei manuali, che tendessero alla omogeneità degli adempimenti proprio perché ci rendiamo conto che l'impresa, che può avere la sede legale in una determinata realtà, di fatto opera in n realtà. Quindi questo vuol dire guardare a delle forme di omogeneità nelle procedure e nei comportamenti. Ancora di più mi permetto di considerare, e non è stato un caso che l'abbia citato in apertura dei nostri lavori, quello che sarà davvero lo statuto delle imprese perché probabilmente le norme del Codice, delle diverse leggi di riferimento guardano sempre al contenuto, alla tipologia, alle modalità operative delle grandi imprese però in questo nostro paese, in questo momento, noi ragioniamo con ben altre tipologie e strutture di impresa, la piccola e la media, e probabilmente questo impone davvero anche di ripensare a quelli che sono taluni istituti giuridici e taluni modelli regolamentari. Lascio a parola ad Antonio d'Azzeo per introdurci al secondo tema della giornata. Grazie.

## 2 ^ s e s s i o n e

### **IL REGISTRO DELLE IMPRESE COME STRUMENTO DI CONOSCENZA DELLA VITALITA' ECONOMICA.**

**Cancellazioni atipiche: casistiche di non operatività e conseguenti linee di indirizzo per un efficace intervento sul Registro**

**Antonio d'Azzeo**

*Conservatore Camera di Commercio di Brescia*

Il mio compito oggi è quello di illustrare quelle che sono le forme più o meno atipiche, vuoi per la procedura, vuoi perché disciplinate indirettamente dal Legislatore, che possono determinare la cancellazione dal Registro delle Imprese, con considerazioni su alcune difformità di comportamento fra Giudici e Conservatori, almeno su alcune fattispecie. Parto, per ragioni di sistematicità, dalle imprese individuali.

Le imprese individuali apparentemente oggi sarebbero disciplinate, per quello che riguarda le cancellazioni d'ufficio, dal DPR n. 247 del 2004. In realtà, (poi spiegherò perché secondo me questo DPR è largamente depotenziato), ci sono altre modalità o altre fattispecie che possono determinare la cancellazione di un'impresa. Il DPR n. 247 del 2004, senza entrare nel dettaglio, praticamente disciplina cinque fattispecie: il decesso dell'imprenditore, l'irreperibilità presso la sede legale, il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, la mancanza del codice fiscale, la perdita dei titoli autorizzativi e abilitativi all'esercizio dell'impresa. Quando ho parlato di depotenziamento di questo DPR, a volte fin dall'origine, mi riferivo al decesso dell'imprenditore, alla mancanza del codice fiscale e, successivamente, alla perdita dei titoli autorizzativi e abilitativi all'esercizio dell'impresa dichiarata. Lascio alle istruzioni e agli altri procedimenti, individuati dal Ministero, gli altri due casi che penso vengano applicati in maniera abbastanza uniforme da tutti.

Decesso dell'imprenditore: il decesso dell'imprenditore, fino all'infelice inserimento della fattispecie in questo DPR, era abbastanza pacificamente, almeno nell'ambito di quella che era la

realità della mia Camera di Commercio, competenza del Conservatore sulla base di un principio che riemerge più volte. La cancellazione di un imprenditore individuale deceduto in realtà non ha un soggetto obbligato. Nessuno, nemmeno gli eredi, erano obbligati a venire a cancellare l'imprenditore. Sulla base di questo principio, si diceva: il Giudice non è competente né per l'art. 2190 c.c., perché il Giudice può ordinare delle iscrizioni a soggetti che erano tenuti a farlo e non lo hanno fatto nei termini di Legge o stabiliti dall'ufficio, ma non è sicuramente neppure una cancellazione in base all'articolo n. 2191 c.c., perché qui si parla di notizie che sono state iscritte senza che ve ne fossero i presupposti. Di conseguenza si diceva che a prendere atto del fatto che l'imprenditore è deceduto e di conseguenza l'impresa non esiste più, doveva essere il Conservatore. Tant'è che fino al 2004 abbiamo cancellato decine di imprese di imprenditori deceduti col solo provvedimento del Conservatore. Oggi lo si fa ovviamente sulla base del DPR n. 247 perché questo è esplicitamente attribuito alla competenza del Giudice del Registro. Quello che mi permetto di segnalare ai convenuti è che, con il mio Giudice del Registro, siamo giunti alla conclusione che, non essendo tenuti gli eredi a cancellarlo, e soprattutto considerato che quando uno è morto è morto e non riusciamo a farlo resuscitare, basta essere in possesso del certificato di morte e, anche se non è stata svolta tutta quella procedura di notificazione, esposizione all'albo ecc., come previsto dal DPR n. 247, si può procedere alla cancellazione. Di conseguenza il mio Giudice procede all'ordine di cancellazione esclusivamente sulla base del certificato di morte. D'altro canto, se ci pensiamo, l'esposizione all'Albo ha scarso significato in questo caso, se non quello di annunciare che è venuta meno una persona, e scrivere agli eredi o alla sede dell'impresa ha scarso significato perché, se una persona è morta, è inutile scrivere alla sua sede e agli eredi che comunque non sono tenuti a cancellarlo. Ammesso che abbiano continuato l'impresa, hanno dovuto iscriverne un'altra, cioè la propria e non quella del deceduto, perciò è assolutamente ininfluente. Quindi si palesava come un appesantimento della procedura.

Mancanza del codice fiscale, a parte che sarebbe stato più corretto parlare di partita IVA: tutte le persone fisiche, a partire dal 1978, devono avere il codice fiscale. Di più, dal 1978 qualunque

istanza e qualunque posizione sia stata aperta presso la Camera di Commercio, unico Ente destinatario di questa norma, doveva avere il codice fiscale. Diversamente non potevano presentare istanze alla Camera di Commercio. Con il DPR n. 558 del 1999, articolo art.3.), il codice fiscale è il numero di iscrizione al Registro Imprese. Imprese individuali che non hanno il codice fiscale significa che sono soggetti, anche fisici, che non esistono, almeno dal 1978. Ne abbiamo trovati, perché evidentemente erano soggetti che erano deceduti da lungo tempo, li abbiamo cancellati d'ufficio, per il semplice fatto che non avrebbero dovuto essere dal 1978 negli archivi della Camera di Commercio e quindi non avrebbero dovuto transitare nel Registro delle Imprese.

Partita IVA: anche qui bisogna distinguere alcuni casi. La mancanza della partita IVA ante 18 febbraio 1996: quello che dobbiamo ricordare, perché a volte ce lo dimentichiamo, è che le imprese individuali non avrebbero dovuto transitare d'ufficio dal Registro delle Ditte al Registro delle Imprese. Avrebbero dovuto chiedere l'iscrizione personalmente, imprenditore per imprenditore, al Registro delle Imprese, inizialmente entro il 17 agosto 1996, poi entro il 30 ottobre del 1996, con una circolare generalizzata ed inviata a tutti gli interessati dalle Camere di Commercio entro il 30 settembre 1996. Chi ha vissuto quell'epoca si ricorderà che il Registro delle Imprese era in una situazione tale per cui alla fine, per alleggerire la pressione sugli uffici e dare un'operatività agli uffici stessi, Infocamere fece il cosiddetto ribaltamento al 1 settembre 1996: in sintesi prese tutto quello che trovò nel Registro Ditte ed Imprese Individuali e lo inserì nel Registro delle Imprese. Però coloro che il 18 febbraio 1996 non erano imprese, perché avevano già chiuso la Partita IVA, avevano già estinto la propria posizione come imprenditori, in realtà furono "abusivamente" iscritti d'ufficio nel Registro delle Imprese. Trattandosi di una procedura che aveva gestito l'Ufficio, io mi sono sentito autorizzato a individuare queste posizioni e a cancellarle, con mia determinazione, dicendo che dall'inizio non avrebbero mai dovuto entrare nel Registro delle Imprese. Questo per quelli che avevano chiuso la Partita IVA prima del 18 febbraio 1996. Voglio fare una precisazione nel parlare di Partita IVA: la Partita IVA può essere chiusa da un imprenditore solo se dimostra alla Agenzia delle Entrate la destinazione dei cosiddetti cespiti, cioè

del patrimonio che costituiva l'impresa in termini di attrezzature, mezzi, scorte, avviamento, ecc. Se qualcosa residua e viene mantenuto dall'imprenditore, questi deve fare la cosiddetta autofattura, che trasferisce i beni alla persona fisica, e poi chiudere la Partita IVA. Quindi, perché l'Agenzia delle Entrate chiuda la Partita IVA, dell'impresa non deve rimanere assolutamente più nulla. La chiusura della Partita IVA vuol dire che l'impresa non c'è più, neanche nelle intenzioni: non c'è finanziariamente, non c'è materialmente, non c'è più nulla. Ecco perché attiro l'attenzione sulla chiusura della Partita IVA. Precisato le ragioni per cui ho cancellato d'ufficio le imprese individuali che erano erroneamente entrate nel Registro delle Imprese, avendo cessato di esistere prima del 18 febbraio 1996, valutiamo quali considerazioni si possono fare sulle posizioni delle imprese individuali che abbiano chiuso la Partita IVA ad iniziare dal 18 febbraio 1996 fino ad arrivare ai giorni nostri. La chiusura della Partita IVA vuol dire estinzione dell'impresa, vuol dire cessazione dell'impresa a mente dell'articolo art. 2196 del Codice Civile: l'imprenditore deve comunicare entro 30 giorni la cessazione dell'impresa. Si versa quindi, secondo me, in una situazione di comunicazione obbligatoria che non è stata trasmessa nei termini. In questi casi noi chiediamo la cancellazione dell'impresa al Giudice del Registro, non già in base al DPR n. 247, che d'altro canto non parla di chiusura di Partita IVA, ma in base all'art. 2190 c.c., cioè la mancata comunicazione, la mancata iscrizione di una notizia che avrebbe dovuto essere data al Registro delle Imprese. Con due avvertenze, di due casi abbastanza particolari: il primo è la chiusura della Partita IVA in corso di procedura concorsuale. Con la procedura concorsuale in corso, spesso e volentieri viene a cessare l'impresa, nel senso che il curatore trasforma in liquidità tutto ciò che era impresa, per poterlo ripartire poi tra i creditori, arriva a chiudere la Partita IVA, cioè arriva ad andare alla Agenzia delle Entrate per dire di aver liquidato tutto, spesso ci chiede di rinunciare ai crediti IVA per poter chiudere la posizione. Quando si arriva alla chiusura del fallimento l'impresa già non esiste più, perché c'è stata la completa liquidazione dell'impresa, per cui non ne resta alcunché. In questo senso il mio Giudice del Registro, partendo dal presupposto che c'è già stata un'attività liquidatoria che si è svolta sotto il controllo di un altro Giudice, ha adottato un

provvedimento, il n. 1286 del 2005, nel quale esplicitamente dice che in questi casi la cancellazione compete al Conservatore. Per cui io dal 2005 praticamente cancello tutte le imprese, non ripeto poi il concetto per le Società di persone e per le Società di capitali, tutte le imprese individuali e in forma societaria, che chiudano il fallimento, ovviamente anche accertandomi della chiusura della Partita IVA, o del codice fiscale addirittura per le Società, in funzione anche di questa decisione, di questa interpretazione del Giudice, sulla base ovviamente di quella giurisprudenza che è di diverso avviso rispetto a quella citata dal Giudice Cosentino.

So che sul punto è aperto il dibattito, tanto è vero che alcuni Conservatori della Lombardia cancellano per chiusura del fallimento per i punti 3 e 4 dell'art.118 l.f., mentre altri non lo stanno facendo proprio perché è noto che, sia la giurisprudenza, sia la dottrina non sono uniformi in materia. Però volevo sottolineare ai colleghi che ancora non lo fanno, che comunque c'è questo effetto, non del tutto trascurabile, che a queste sentenze si arriva dopo aver estinto, almeno davanti all'Agenzia delle Entrate, l'impresa.

L'altro caso un po' particolare è quello legato al Decreto Legge n. 282 del 2002, una delle tante sanatorie che ci sono state in Italia, che ha previsto la possibilità per le imprese che non esistevano più, e pertanto non avevano più fatto denunce dei redditi, denunce IVA e quant'altro, di estinguere le proprie pendenze col fisco pagando 100 Euro, ma impegnandosi a chiudere fra il 15 luglio del 2003 e il 31 dicembre 2003 la Partita IVA, chiudendo la loro posizione presso l'Ufficio delle Entrate, indicando la destinazione dei cespiti, ecc. Questa è una situazione che noi teniamo al momento separata dalle altre per due ragioni: la prima è che ci siamo accorti che all'Agenzia delle Entrate hanno protratto nel tempo questa attività, tanto è vero che ci sono cancellazioni sulla base di questo Decreto Legge ancora nel 2006, quando il termine ultimo avrebbe dovuto essere il 31 dicembre 2003. La seconda ragione è legata ad effetti eminentemente organizzativi e pragmatici, nel senso che noi abbiamo aperto un confronto con il collega deputato a gestire questo tipo di discorso presso l'Agenzie delle Entrate, ma non ha saputo ancora darci delle

indicazioni sicure circa gli accertamenti che fa l'Agenzia delle Entrate per essere sicura che l'impresa sia effettivamente estinta. Diversamente, anziché utilizzare l'art 2190 c.c., preferiamo a questo punto rivolgerci al DPR n. 247, considerare i tre anni di non operatività dell'impresa e chiedere al Giudice la cancellazione sulla base di un'altra norma che comunque esiste. Penso di essere riuscito ad essere abbastanza rapido sull'impresa individuale. Lascio solo per l'ennesima volta, i miei colleghi mi perdonino, ma è uno dei "pallini" che ripeto tutte le volte che ne ho l'occasione: la perdita dei titoli autorizzativi e abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata. Aveva molto senso legata ad una concezione stile Registro Ditte, in cui si iscrivevano le attività legittime; ha molto meno senso in un Registro Imprese, Registro di soggetti, soprattutto oggi con la Comunicazione Unica che investe anche Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Regione Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico e ora tutti i Suap che sono deputati a ricevere notizie dell'impresa, perché, per giurisprudenza costante, l'impresa esiste ancorché sprovvista di titolo abilitativo. Sarà un'impresa illecita, sarà un'impresa illegittima, ma esiste. Il soggetto impresa esiste, sarà l'attività che è illegittima. Quindi arrivare a dire che si cancella il soggetto perché l'attività che sta esercitando non è legittima, secondo me è una riflessione che va fatta. Per quello che riguarda Brescia, senza aspettare la Comunicazione Unica e comunque dal 2004, quando è uscito il DPR, non ho cancellato una sola impresa per questo motivo, anche perché da prima del 2004 iscrivevo anche le imprese inattive e illegittime, quindi non mi ponevo assolutamente questo tipo di problemi.

Passiamo alle Società di capitali: sulla mancanza del codice fiscale, che per le Società è anche la Partita IVA. Mi riporterò a determinati concetti che ho riferito prima, ante 18 febbraio 1996, rafforzando la cosa nel senso che, in questo caso, lo stesso Ministero, allora dell'Industria, nello spiegare come andava applicato e interpretato l'articolo n. 27 del n. 581 del 1995, ha asserito e spiegato che nessuna Società poteva essere iscritta nel Registro Imprese se sprovvista di codice fiscale. Quindi addirittura il ribaltamento c'è stato da parte di Infocamere che, mi ricordo, aveva mandato una lettera dicendo agli uffici di provvedere a ripulire delle posizioni: cosa che non

abbiamo mai avuto il tempo di fare. Quando ne ho avuto il tempo, chiaramente mi sono fatto estrarre un elenco da Infocamere di tutte le Società prive di codice fiscale ante 18 febbraio 1996 e le ho cancellate come Conservatore, perché non le avrei neanche dovute far transitare nel Registro delle Imprese. Per quello che riguarda il codice fiscale delle Società però si palesano anche dei casi particolari: il primo è al momento dell'assegnazione: una Società chiede il codice fiscale poi viene a iscriversi al Registro delle Imprese. Nelle norme finanziarie esiste la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di andare ad investigare se si tratta di una società apparente: in questo caso occorre revocare il codice fiscale e dichiarare la società inesistente. Tenuto conto che il codice fiscale è il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, e che sarebbe stato abbastanza curioso che una Società rimanesse iscritta con un numero che non esisteva più perché un'altra Pubblica Amministrazione aveva appurato l'inesistenza della Società e aveva revocato il codice fiscale, ho posto il problema al mio Giudice del Registro che, con una nota del 22 luglio 2007, ha disposto che queste Società venissero cancellate dal Registro delle Imprese. Non riversandosi né nel caso dell'art.2190 c.c. né nel caso dell'art.2191 c.c., la competenza avrebbe dovuto essere del Conservatore, ma vista la particolarità e la delicatezza della situazione, ha preferito comunque procedere con proprio provvedimento. Questo per quello che riguarda i codici fiscali non assegnati al momento della richiesta o cancellati successivamente perché, per effetto di indagine da parte dell'amministrazione finanziaria, si era giunti alla conclusione che la Società non esisteva ed era una società apparente. Non ripeto quello che ho già detto perché una delle dicotomie che noi abbiamo con l'Agenzia delle Entrate, quando dobbiamo gestire la Comunicazione Unica, su cui non tedio i Giudici, dice proprio che la chiusura della Partita IVA, quindi la cessazione del codice fiscale di una Società, di solito avviene prima della chiusura del fallimento nelle ipotesi dei punti 3 e 4 dell'art.118 l.f., mentre nelle ipotesi 1 e 2 avevo concordato a suo tempo con il Conservatore di Milano che neppure in presenza di una norma che prevedeva la possibilità per il curatore di chiederne la cancellazione per il solo fatto che era chiuso il fallimento, avrei proceduto alla cancellazione della Società se non c'era una ulteriore fase liquidatoria che mi diceva che fine

faceva il patrimonio residuo. Anche per le Società si ripropongono ovviamente mutatis mutandis quegli accertamenti che stiamo facendo circa la cessazione della Partita IVA, che a questo punto è anche Codice Fiscale, con la famosa sanatoria del 2002 sicuramente proseguita fino al 2006, per quello che noi abbiamo potuto accertare.

Si pone poi il problema delle Società in liquidazione che non hanno depositato tre anni di bilanci. In realtà quella che sembra una norma chiara, resta da chiarire, e poi penso che ogni Conservatore l'abbia chiarita secondo il proprio sentimento. I Giudici non troveranno uniformità di comportamento, ma sottolineo che anche i Giudici hanno risolto in modo diverso, per quello che competeva loro. In realtà ci sono due punti aperti: il primo riguarda l'interpretazione di "tre anni consecutivi di mancata presentazione dei bilanci". Questa espressione può essere intesa in due modi. Il primo è: questa è la condizione necessaria e sufficiente perché si proceda alla cancellazione. Quindi io verifico che la Società sia in liquidazione, che non abbia depositato i bilanci per oltre tre anni consecutivamente, e procedo alla cancellazione senza pormi altri problemi. Diversamente, e sottolineo il perché diversamente, perché oggi i Giudici con alcuni loro provvedimenti ci segnalano che, soprattutto nel caso di sussistenza di attivo, la cancellazione dal Registro delle Imprese non produce i suoi effetti perché illegittima se erano ancora aperte delle partite e quindi dei rapporti giuridici per l'impresa, si può interpretare la mancanza del deposito dei tre anni di bilancio come un sintomo dell'inesistenza della Società e quindi partire da qui per fare la serie di accertamenti che siamo abituati a fare per verificare l'inesistenza di un soggetto (Puntofisco, il P.R.A., il Comune, il Catasto, l'Agenzia del Territorio e quant'altro), per vedere se esistono comunque delle pendenze che si possono riscontrare, oltre ovviamente scrivere al liquidatore piuttosto che ai soci, ecc. per suscitare un confronto e verificare se questa impresa effettivamente non esiste più. Questo per quello che riguarda i Conservatori, per cui voi potreste trovare Conservatori che si limitano a verificare solo se è in liquidazione e non ha depositato i bilanci per tre anni, e potete trovare Conservatori che invece consegnano al Giudice o a se stessi, e poi lo vedremo, un'istruttoria molto più articolata e approfondita. Per quello che riguarda

invece il fronte dei Giudici, anche qui si apre la questione di chi è la competenza a cancellare. Credo che in Lombardia siano quasi sempre i Giudici a disporre la cancellazione dell'impresa in questi casi, invece, soprattutto in Emilia Romagna, è stato affermato il principio che ho già ribadito una volta, che non è mio, ma che è appunto dei Giudici, i quali sostengono che la cancellazione in questo caso non avviene né per effetto dell'art. 2191 c.c., perché non si cancella una notizia perché è stata iscritta illegittimamente, ma non avviene nemmeno sulla base dell'art. 2190 c.c., perché non c'è nessun soggetto obbligato che entro un certo termine avrebbe dovuto far qualcosa. Quindi, non avendo il Giudice una competenza esplicita, tocca al Conservatore procedere alla cancellazione. Questo è un discorso un po' aperto, che io ho sottoposto anche al mio Giudice del Registro, per cui lascio a voi riflettere se rivendicare a voi la competenza, sulla base di quali ragionamenti, o rimandarla al Conservatore e sulla base di quali ragionamenti.

Molto più interessante forse per i colleghi, e più tragico per il Registro delle Imprese, è il caso delle Società in liquidazione, che per lo meno si sono messe in liquidazione e non hanno depositato i bilanci per tre anni, ma è il caso delle Società, tante, anche di capitali, che non si sono messe in liquidazione, non hanno depositato bilanci per secoli, e non essendo Società di persone non possono nemmeno essere cancellate perché ci sono tre anni di inattività. In questi casi la strada che è stata riscontrata con il nostro Giudice del Registro è la seguente: si basa sull'art. 2184 c.c., primo comma n. 3, e cioè la causa di scioglimento. In effetti, se per tre anni consecutivi e anche di più non sono stati depositati bilanci e magari gli organi sociali sono scaduti e non sono stati rinnovati, il Giudice ci ha indicato come strada la seguente: invitate gli amministratori ad iscrivere come causa di scioglimento il mancato funzionamento dell'assemblea. Se non lo fanno nel termine in cui avrebbero dovuto ottemperare, i trenta giorni, ma comunque fissato e stimolato dall'ufficio, provvede il Giudice a far iscrivere lo scioglimento. Secondo il nostro Giudice lo scioglimento è una liquidazione, anche se non c'è ancora nominato il liquidatore, perché comunque apre la fase di liquidazione. Quindi dopo tre anni di mancato deposito dei bilanci si può procedere alla cancellazione. In realtà la prima l'aveva cancellata subito perché erano vent'anni

che non depositava bilanci, poi in effetti ha ritenuto che ci fossero almeno tre anni di pubblicità all'esterno della situazione di liquidazione, per lo meno di scioglimento e liquidazione, senza il deposito dei bilanci, perché si procedesse alla cancellazione. Quindi la procedura si articola in due fasi.

Chiusura a seguito di fallimento: mi rimetto a quello che ho già detto, quindi a Brescia stiamo cancellando le Società per i punti 3 e 4 dell'art.118 l.f., non solo per i fallimenti aperti dopo il 16 luglio 2006. La nuova legislazione prevede esplicitamente che il curatore abbia l'obbligo di procedere alla cancellazione. Possiamo mettere in mora, dargli termine e, se non provvede, chiedere al Giudice di provvedere. Ma in questo caso noi non chiediamo al Giudice, perché il nostro Giudice è giunto alla conclusione che essendoci stata una fase di liquidazione, che si è conclusa con l'estinzione del soggetto, ratificata anche dalla cancellazione del Codice Fiscale, debba provvedere il Conservatore. Quindi in questo caso, sia per le chiusure di fallimenti aperti ante 16 luglio 2006, che per quelli post, provvede il Conservatore. Con la differenza che, per quelli ante 16 luglio 2006 provvede il Conservatore senza neanche coinvolgere il curatore, per quelli post 16 luglio 2006 il Conservatore scrive prima al curatore come soggetto obbligato e, laddove non provveda, provvede il Conservatore stesso.

Società di persone: non ripeto tutti i ragionamenti che ho fatto per il Codice Fiscale. Voglio rifarmi solo al DPR n. 247 per ricordare brevemente quali sono le casistiche da esso individuate e anche qui spiegare perché, secondo me, il Decreto è depotenziato in quanto ci sono anche strade alternative. L'irreperibilità resta, il mancato compimento di atti di gestione per tre anni resta, per la mancanza del Codice Fiscale mi rimetto a tutto quello che ho detto prima, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e la decorrenza del termine di durata in assenza di proroga tacita in realtà può configurarsi anche come un art. 2190 c.c., perché oggi sono sempre più i Giudici del Registro delle Imprese, e di conseguenza i Registri delle imprese, che riconoscono iscrivibili queste cause, cioè il recesso dei soci, ecc. , anche senza un atto notarile,

come notizia di fatto (n. 2300), che poi va iscritta a cura degli amministratori entro trenta giorni. È evidente che, se si riconosce un effetto automatico alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci, così come al decorrere del termine fissato dallo statuto senza che ci sia una prorogatio, anche tacita, per factia concludentia, è evidente che l'ufficio può, anziché fare l'esposizione, scrivere due raccomandate, ecc., scriverne una sola all'amministratore, invitarlo a presentare la domanda di cancellazione e, laddove non provveda, chiedere al Giudice, in base al n. 2190, di ordinare l'iscrizione. Diversamente, per i Registri delle Imprese che ancora invece richiedono necessariamente l'atto notarile, resta solo la strada del DPR n. 247.

Cooperative: mi limito ad un passaggio, perché poi per le cooperative si ripetono tutti i concetti che ho già espresso, salvo il fatto che per quello che riguarda l'art. 2545 octies e decies c.c., che lo dice esplicitamente, ma la cosa può essere riportata anche al septies, la competenza a cancellare, a seguito dei provvedimenti dell'autorità governativa, è del Conservatore. Il problema che si pone per le cooperative, e che anche questo ho risolto informando prima il Ministero, per una volta non ho fatto solo di testa mia come sono abituato a fare, ma ne è rimasto silente, è questo: nel 2004 è stato introdotto l'Albo delle cooperative per cui una cooperativa è tale solo se iscritta a quest'Albo perché ha effetti costitutivi. Il Ministero dello Sviluppo Economico, allora dell'Industria, a seguito di ciò, ha emanato una Circolare nella quale ha comunicato che non si può dare pubblicità legale a una cooperativa e soprattutto a tutti gli atti modificativi di quella cooperativa in quanto tale, se non è iscritta all'Albo. Onde per cui noi abbiamo estratto un elenco di tutte le cooperative che non si erano iscritte all'Albo, abbiamo ovviamente interpellato gli amministratori, abbiamo avvisato il Ministero dello Sviluppo Economico, e poi, anche qui in base al principio che il Giudice non veniva coinvolto perché non c'era ovviamente né l'art. 2190 c.c., né l'art. 2191 c.c., abbiamo adottato una procedura del Conservatore con cui praticamente si è inibita la pubblicità legale a queste cooperative, le si è cancellate dal Registro delle Imprese, perché è l'unico modo per inibire la pubblicità legale, e di conseguenza sono state tutte espunte dal Registro delle Imprese. In questo modo Brescia, fra i Codici Fiscali, l'Albo delle cooperative, i

fallimenti, ecc. è passata da 1400 cooperative a circa 400/500. Non è venuto nessuno a reclamare, quindi evidentemente siamo riusciti a fare una pulizia che rispondeva al vero. Non aggiungerei altro perché sono stato anche sufficientemente lungo. Penso di aver lasciato sufficienti spunti di riflessione.

## **Leopoldo Litta Modignani**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza***

Gran parte degli argomenti sono già stati accennati nella relazione che mi ha preceduto, quindi mi limiterò ad alcune puntualizzazioni che mi sembrano importanti. La prima cosa che voglio dire è che io non c'ero il 18 febbraio 1996 nel campo del Registro delle Imprese, che fino a un paio d'anni fa, prima che venissi nominato Giudice del Registro delle Imprese, era una cosa per me piuttosto vaga. Quindi a novembre 2009, quando è stato indetto il primo seminario, sono stato ben lieto di partecipare perché così potevo farmi un'idea più precisa e conoscere quello che si diceva. In questo anno e mezzo intermedio mi sono occupato di qualche caso, non sono tantissimi per la verità, anche in una realtà come Monza che è abbastanza vitale dal punto di vista dell'impresa. Mi sono accorto che c'è poco di certo e sicuro e c'è molto di incerto. La sensazione è aumentata quando è stato aperto il nostro Forum, o mailing-list, dei Giudici del Registro dove ho visto incrociarsi provvedimenti anche di segni diversi. Allora tutti i dubbi che avevo non erano frutto della mia "ignoranza", ma probabilmente nascevano anche da una materia piuttosto incerta in alcuni aspetti. Sorvolando su tutti i principi generali, che dovrebbero reggere questa disciplina, che sono poi i principi di chiarezza, trasparenza, completezza e organicità, e non ultimo la veridicità, richiamati questi principi, affrontiamo il problema delle cancellazioni d'ufficio. Mi sono accorto che il Dott. D'Azzeo ha, in un certo senso, compiuto quell'opera che non è da tutti condivisa, cioè quella di prendere la disciplina del DPR n. 247, che riguarda gli imprenditori individuali e le Società di persone, e di estenderla in un certo senso alle Società di capitali. In realtà da noi esiste una strana situazione legislativa per cui il DPR n. 247 disciplina gli imprenditori

individuali e le Società di persone, mentre delle Società di capitali, tutto è affidato all'art. 2490, ultimo comma, del Codice Civile. Esso però è strutturato in maniera molto più limitata e ben diversa da quella che è la disciplina del DPR n. 247. In più c'è l'articolo delle cooperative che è un po' anomalo, di cui parleremo a parte. Sembrerebbe che il Legislatore avesse dedicato moltissima attenzione a quelle che sono le imprese di minore impatto economico, e si sia dimenticato, o abbia trascurato, la rilevanza delle cancellazioni d'ufficio proprio per le imprese che sono di più grandi dimensioni, che hanno maggiore impatto sul mercato e che potrebbero avere esigenze di informazione ancora maggiore rispetto alle altre. La cosa che è stata sottolineata poco fa, è che per le Società di capitali l'unico presupposto per la cancellazione d'ufficio sembra essere la mancata presentazione del bilancio di liquidazione, attenzione non il bilancio in generale, per oltre tre anni consecutivi. Allora non esiste l'ipotesi che una società di capitali venga cancellata per mera inattività, non è questa l'ipotesi prevista. Esistono un sacco di Società, almeno così risulterebbe, di capitali che sono ferme da anni, ma che non sono in condizioni di poter essere cancellate d'ufficio perché non sono neanche state poste in liquidazione. Se non c'è la liquidazione, noi non potremmo procedere alla cancellazione d'ufficio. Come si risolve questa dicotomia, questo contrasto? Ci sono due modi per risolverlo: uno di questi l'ho letto nel provvedimento del collega Rossetti tramite la mailing-list. Rossetti dice che per le Società di capitali l'art. 2490 c.c. prevede un'ipotesi precisa, limitata e che non consente nessun potere discrezionale; non solo, ma non ammette neanche un'istruttoria. Il provvedimento dice: tu devi solo accertare che c'è una Società in liquidazione, che sono più di tre anni consecutivi che non vengono depositati i bilanci, quindi vai automaticamente alla cancellazione perché è quello che vuole la Legge. Oltre tutto questo è un provvedimento che dovrebbe essere, secondo lui, ordinario, per cui non è competente il Giudice del Registro a disporre questo Decreto, ma è un provvedimento autonomo del Conservatore. Io non sono d'accordo con questa soluzione.

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

Questo provvedimento è del 23/11/2010 ed è pubblicato su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

## **Leopoldo Litta Modignani**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza***

Non voglio offendere il collega Rossetti, è bravissimo, tra l'altro motiva molto bene, ma su questo non mi convince. Prima di tutto sulla questione della competenza: non è vero che in via ordinaria i provvedimenti di iscrizione di questo tipo sono di competenza del Conservatore. È vero, l'attività ordinaria è quella di iscrizione, ma su domanda delle parti, allora a quello provvede il Conservatore. Altrimenti non troverete in nessuna norma, una cancellazione d'ufficio, cioè un intervento del Conservatore che rimuove una situazione già iscritta, o la modifica, senza l'intervento del Giudice del Registro. Anche per quel famoso art. 2545-octiesdecies c.c., che apparentemente sembrerebbe dare al Conservatore questo potere, se voi lo leggete bene, il Conservatore agisce solo su impulso e su comunicazione dell'autorità di vigilanza: in pratica lui non decide niente. Tutta la procedura prende le mosse dall'autorità di vigilanza che, verificate determinate condizioni, comunica al Conservatore che si è verificata una situazione per la quale la cooperativa deve essere cancellata. Allora, dico io, le cancellazioni d'ufficio le dovrebbe disporre il Giudice del Registro. A questo punto la domanda è poi un'altra: cosa fa? È richiesta un'istruttoria? Qual è la procedura? E qui entriamo nel problema più difficile: non esiste una procedura di accertamento o istruttoria. Ce la possiamo inventare noi? Io ritengo di sì, per un problema di analogia, quella stessa analogia che ha indotto d'Azzeo ad applicare alcuni concetti desumibili dal DPR n. 247 anche alle Società di capitali. In effetti, cosa ci impedisce di applicare l'analogia? Il DPR n. 247 non è una norma speciale perché introduce principi stravaganti o peculiari: applica semplicemente dei principi di normale trasparenza, completezza, legittimità o veridicità delle iscrizioni nel Registro delle Imprese e dice: se ci sono imprese che si trovano in determinate

condizioni – per es. la morte dell'imprenditore, non ci sarebbe neanche bisogno di mandare la raccomandata; forse sì, bisognerebbe mandarla almeno agli eredi perché così magari qualcuno di essi, che ha continuato l'attività del proprio dante causa, di fatto almeno è avvisato che o si registra, se non lo ha ancora fatto, oppure si fa cancellare. Sono tutte ipotesi in cui ci sono rilevanti e precisi indizi che quella attività di impresa individuale o societaria non è più realmente in funzione. Allora vale il principio di veridicità e aderenza alla realtà delle nostre comunicazioni che ha una funzione anche di controllo dell'economia, che rileva ai fini dei dati statistici. Se no avremmo un'anagrafe delle imprese che può contemplare migliaia e migliaia di soggetti che sono già morti, ma che noi manteniamo in anagrafe, come una volta si faceva con gli iscritti alla Democrazia Cristiana per mantenere le tessere da usare nei Congressi. Questa disposizione è quindi un principio generale che, secondo il mio modesto avviso, nulla impedisce che noi l'applichiamo anche alle Società di capitali, secondo la disposizione l'articolo n. 2490, applicando qualcosa di simile a delle procedure che ci permettono di instaurare quel minimo di contraddittorio per non operare un intervento soppressivo di un'iscrizione. È vero che questa non è sicuramente la cancellazione del n. 2191, è molto diversa, anche se in una sentenza delle Sezioni Unite ho notato una certa confusione di termine. Quando si cancella d'ufficio un'impresa o una Società, non è che si cancella la sua iscrizione originaria, ma si inserisce una nuova iscrizione modificativa, o estintiva a meglio dire, della sua decessa. Come nell'anagrafe, quando io iscrivo un atto di morte non cancello l'atto di nascita: qui iscrivo un nuovo evento che riguarda la vita di una società che esisteva. Quale procedura possiamo adottare? Sicuramente andrebbe fatta una comunicazione agli amministratori per chiedere come mai non hanno depositato i bilanci di liquidazione dell'impresa. Si instaura un contraddittorio in cui dovrebbero rispondere, perché qui è previsto che ci sia un riscontro. L'istruttoria è chiaramente affidata al Conservatore che manda le raccomandate, effettua un riscontro con gli interessati e se queste persone forniscono elementi utili per indicare che in realtà l'attività dell'impresa, sia pure per qualche motivo contingente, litigi tra i soci, la morte di un liquidatore, ecc., non ha ancora potuto muoversi però è ancora viva e

vitale e ci sono ancora patrimoni da gestire e da liquidare, allora si potrebbe rimettere in vita il meccanismo della liquidazione e si arresta il procedimento di cancellazione. In caso di esito negativo si dovrebbe quindi disporre, da parte del Giudice del Registro, e non del Conservatore, quel provvedimento di cancellazione con Decreto.

## **Elena Riva Crugnola**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

Scusa se interrompo: ci vorrebbe quindi la comunicazione ecc., perché noi, ad esempio, a Milano adottiamo questa strada, che poi è praticamente la stessa, cioè il Conservatore dà comunicazione dell'avvio del procedimento applicando la normativa generale sul procedimento amministrativo, visto che qui non c'è una specifica disciplina. Questo però forse è più semplificante perché altrimenti, se si ritengono applicabili le norme del DPR, allora c'è una serie di altri accertamenti che qui in realtà non rilevano, perché la Legge ti collega la comunicazione solo al mancato deposito, una sorta di presunzione. Noi a Milano chiediamo all'Agenzia del Territorio per evitare poi le continue richieste di cancellazione della cancellazione.

## **Leopoldo Litta Modignani**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza***

Mi stai dicendo che comunque un minimo di istruttoria va fatta. Allora a questo punto io suggerisco che ne potremmo venire fuori, oggi o nelle prossime settimane, con un modus operandi omogeneo per tutti, perché è chiaro che un minimo di accertamento va fatto, ricordando però che tutta la dottrina ha criticato l'art. 2490 c.c. perché eccessivamente severo e rigoroso in quanto potrebbe travolgere anche delle situazioni che in realtà non sono meritevoli della cancellazione. Quindi se mutuiamo in questa procedura alcuni elementi, i principi più importanti tratti dal DPR n. 247, non credo che commettiamo nulla di illecito. Applichiamo soltanto dei principi e dei procedimenti per analogia che garantiscono il contraddittorio con gli

interessati, l'adozione di provvedimenti, e garantiscono anche quel minimo di istruttoria, come diceva la collega adesso, almeno Partita IVA, esistenza per l'Agenzia del Territorio, ecc., per cui si potrebbe autodisciplinare un procedimento più garantista e più articolato che consente di evitare cancellazioni troppo frettolose o ingiustificate. Questo è quello che suggerisco io per le Società di capitali, mentre per gli altri tipi, le Società di persone, esiste già questo procedimento. Facciamo l'ipotesi che l'imprenditore consultato si opponga alla cancellazione perché, interpellato, vorrebbe dimostrare che in realtà la sua attività è ancora funzionante e vorrebbe opporsi alla liquidazione. Qui nascerebbe un meccanismo simile a quello dell'art. 2190 c.c.: se viene disposta la cancellazione, nonostante l'opposizione di questa persona, ci potrebbe essere il famoso ricorso in sede di reclamo al Tribunale.

Altra questione dal punto di vista procedimentale, non da trascurare, è: se viene fatto in questi casi un provvedimento da parte del Giudice del Registro, chi è che fa le comunicazioni? Sono da comunicare agli interessati questi provvedimenti disposti dal Giudice del Registro. Sono comunicati dal Cancelliere perché si tratta di un'iscrizione d'ufficio. Questo potrebbe complicare il meccanismo operativo perché, soprattutto se vengono fatti sulla base di elenchi che riguardano decine o centinaia di persone, la Cancelleria potrebbe avere difficoltà a muovere un meccanismo di notifica. In realtà il DPR n. 247 non prevede che il provvedimento conclusivo di questo procedimento debba essere comunicato agli interessati. Come dire, siccome io ti ho interpellato prima e ti ho fatto anche una specie di comminatoria, dicendoti che sto avviando un procedimento di cancellazione, facci sapere qual è la vita della tua azienda, se ci sono elementi contrari a questo procedimento, altrimenti decorsi quei termini stabiliti dalla Legge, io propongo al Giudice del Registro la cancellazione. Fatta la cancellazione, la Legge non parla di obbligo di comunicazione del provvedimento conclusivo. Questo potrebbe risparmiare le comunicazioni tramite Cancelleria. Altrimenti si dovrebbe pensare a qualche altra soluzione e ammettere la possibilità di un ricorso in seconda istanza.

Ho sintetizzato molto, ma penso di aver detto tutto quello può sollevare delle perplessità o delle soluzioni alternative a quelle che io suggerisco. Ci rimane il problema della famosa cancellazione della cancellazione. Sembrano due sinonimi, ma non lo sono. Questa è la cancellazione dell'annotazione dell'estinzione dell'impresa. La cancellazione di cui discutiamo è se è possibile adottare un provvedimento di cancellazione d'ufficio, ex art. 2190 c.c., nei confronti della cancellazione di una Società dal Registro delle Imprese disposta d'ufficio o anche su domanda degli interessati. Su questo argomento, proprio l'anno scorso, ho avuto un caso molto dibattuto sull'onda di alcune sentenze delle Sezioni Unite la n. 4060, la n. 4061 e la n. 4062 (tutte del 2010), che sembravano aver detto una parola abbastanza definitiva nel senso del valore costitutivo di questa cancellazione. Con l'iscrizione della cancellazione, quindi con l'iscrizione dell'evento estintivo, la società è morta, non esiste più come soggetto giuridico e quindi non è più soggetto dotato di capacità né sostanziale né processuale. I processi dovrebbero interrompersi, esattamente come avviene con l'art. 300 e segg. del Codice di Procedura Civile, per mancanza del soggetto, come fosse deceduto. Quindi i rapporti giuridici pendenti non fanno più capo alla Società e nasce una specie di eredità giacente oppure una comunione del residuo. I beni non ancora ripartiti o liquidati dovrebbero andare a finire in comunione di fatto con gli ex soci. Lo stesso per quanto riguarda debiti e crediti: sarebbe aperta solo per i creditori la possibilità di agire nei confronti dei singoli soci o dei liquidatori in caso di colpe ecc. Questi effetti così draconiani sono stati affermati in queste tre sentenze del febbraio 2010, che la Corte Suprema ha anche esteso per analogia anche alle Società di persone. Quindi Società di persone e Società di capitali si trovano, quanto agli effetti, accomunate da questa efficacia soppressiva di tutti i rapporti che facevano capo alla Società o all'imprenditore estinto. Non sono passati neanche due mesi da queste sentenze, che le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi su questa materia più o meno con lo stesso collegio, o comunque è lo stesso il Giudice relatore, in un modo che sembra di segno opposto, tant'è vero che io ho avuto un ricorso che invocava proprio questa sentenza per sostenere che in realtà la cancellazione non aveva avuto l'effetto estintivo della Società. Era

l'ipotesi in cui un socio sosteneva che la cancellazione in seguito alla liquidazione era avvenuta in modo fraudolento, o comunque errato, con l'occultamento di rimborsi fiscali, addirittura immobili, non capisco dove, in quali pieghe del bilancio, e quindi chiedeva di dichiarare come mai avvenuta la cancellazione. Questa sentenza n. 8426 del 2010 non va a toccare il principio, anche se di difficile lettura ed anche un po' involuta nel ragionamento, per cui la cancellazione determina l'estinzione dell'impresa. Però afferma una cosa importante che riguarda proprio l'attività dell'Ufficio del Registro, altrimenti sembrerebbe una questione terminologica - efficacia costitutiva efficacia dichiarativa. Ha affermato, dicevo, che queste cancellazioni possono essere poste nel nulla o rese inefficaci attraverso un provvedimento del Giudice del Registro che accerti che non esistevano quei presupposti perché fosse dichiarata la cancellazione. In sostanza quindi facendo prevalere quel principio di veridicità delle iscrizioni per cui, se fosse dimostrato che in realtà quell'impresa è viva e vegeta, noi non potremmo ritenerla defunta e quindi dovremmo ritenere che la cancellazione sia avvenuta per motivi fraudolenti o di comodo, oppure per errore. E quindi in questo caso la Sezione Unita afferma la possibilità per il Giudice del Registro di fare un suo autonomo accertamento e, verosimilmente su istanza o del Conservatore o di qualunque persona interessata, di disporre quindi la cancellazione di quella annotazione che sanciva la morte dell'impresa o della Società. Questo ha rilevanti effetti. La Suprema Corte usa proprio queste parole: "si deve considerare che per effetto di questa cancellazione disposta dall'Ufficio del Registro, quella cancellazione, la morte dell'impresa in realtà non sia mai avvenuta, quindi si ripristinerebbe una situazione di liquidazione. Questo consentirebbe di andare a rinominare un nuovo liquidatore o un nuovo amministratore e comunque condurre in porto la definitiva liquidazione dei rapporti che non erano stati esauriti. Ciò obbedisce ad un principio di maggior chiarezza e pulizia nelle vicende economiche, perché altrimenti avremmo rischiato di trovarci di fronte a patrimoni anche rilevanti o a situazioni di debito/credito piuttosto consistenti prive di una loro definizione chiara e completa.

## **Elena Riva Crugnola**

*Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano*

Questa sentenza della Cassazione che hai citato può sembrare in contraddizione, però anch'io avevo seguito questa strada: dire che l'estinzione fosse definitiva contrastava col precedente orientamento nel quale si interpretava la persistenza della Società, pur in presenza della cancellazione, quando vi erano rapporti pendenti. Le prime sentenze dicono che una volta che è cancellata è estinta e che ci siano rapporti pendenti non interessa, altra cosa è però, e certo è un po' un formalismo, dire: ma nel momento in cui la cancellazione è stata richiesta o è stata disposta d'ufficio, al di fuori delle condizioni di Legge, ad esempio in presenza di un bene immobile che comporta quindi la non liquidazione dell'attivo e quindi l'impossibilità di presentare anche l'istanza di cancellazione, allora ecco che la cancellazione può essere cancellata d'ufficio in quanto è avvenuta fuori dalle condizioni di Legge. Allora a mio avviso questo è un po' un escamotage, però era l'escamotage che vari Giudici del Registro, anche in altre parti d'Italia, avevano seguito. A Milano anch'io l'ho seguito proprio sotto questo profilo dei residui attivi perché creano dei problemi pratici enormi: queste Società cancellate si trovano col bene ancora iscritto all'Agenzia del Territorio e quindi non si sa chi può venderlo, chi può gestirlo. È un escamotage che in questi casi limite può servire. Però certamente bisogna pensare che ha un effetto un po' dirompente, anche rispetto alla posizione dei creditori, che si trovano disorientati. Proprio la settimana scorsa, ma non ho ancora deciso, si è presentato il caso limite in cui chi agisce per chiedere la cancellazione della cancellazione è il possibile creditore. Si ipotizza un regresso della società cancellata, una cooperativa, della quale egli afferma la falsità del bilancio di liquidazione: non vi è traccia di tutte le somme che lui ha pagato, e quindi chiede la cancellazione della cancellazione perché la liquidazione è stata disposta in assenza delle condizioni di Legge.

## **Leopoldo Litta Modignani**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza***

Questo è il punto chiave. Certamente questa è la questione più delicata. Io avevo sorvolato tutta la parte iniziale che era un ripercorrere quel dibattito che c'era se il controllo dell'Ufficio del Registro è un controllo di pura formalità o anche un controllo sostanziale. Sintetizzando il mio pensiero, dobbiamo confermare e rafforzare l'idea che il controllo dell'Ufficio del Registro e del Giudice del Registro sia un controllo anche sostanziale. Non può limitarsi alla pura veste esteriore dell'iscrizione, ma deve verificare che sussistano veramente quei presupposti. Ma come facciamo a verificare, e che strumenti abbiamo per verificare l'aderenza della realtà che ci viene richiesta di iscrivere a quella che invece è la realtà effettiva? Dobbiamo mettere bene a fuoco quali sono i nostri poteri di accertamento. Noi non possiamo, non compete al Giudice del Registro, accertare se un bilancio è falso e non risponde ai requisiti. Ci sono altri strumenti per impugnare i bilanci e per intervenire. Per questo io ho risposto negativamente a quel ricorso in cui chiedevano di cancellare la cancellazione. Perché non avevo gli strumenti per accertare le cose che sostenevano, cioè che erano state occultate delle poste di bilancio. Ma quando mai noi possiamo andare a fare un'istruttoria su un bilancio? Allora avrebbero potuto fare una causa per fare accertare la nullità della cancellazione per frode alla Legge, per frode ai creditori o qualunque altro motivo. Mentre se abbiamo elementi documentali che ci dimostrano che la società è viva, che ha ancora una Partita IVA, che sta continuando ad operare, che ci sono dei cespiti patrimoniali importanti, allora quella sì è una ragione che ci consente di pervenire alla conclusione che quella cancellazione che era stata iscritta era frutto di un errore, o addirittura di un inganno, e quindi rimuoverla perché contraria ai principi fondamentali che regolano la nostra attività. Il caso n. 8246 deciso dalle Sezioni Unite è un caso molto particolare: si trattava di un imprenditore che si era fatto cancellare, era una grossa società tra l'altro, e continuava invece tranquillamente ad operare, muoveva milioni di Euro tra una propria sede in Italia e una sede trasferita in Romania. Allora cosa ha affermato la Suprema Corte, tra l'altro con una sentenza a Sezioni Unite che ha molto dedicato

spazio all'accertamento di merito? Sembra quasi una sentenza di merito piuttosto che di legittimità. Ha detto: ma se siamo di fronte alla certezza che questa società è ancora viva, agisce, allora nulla impedisce, però deve risultare per tabulas, al Giudice del Registro di disporre la cancellazione di quella annotazione di estinzione che era stata fatta sulla base di presupposti errati o addirittura fasulli. Molto spesso gli imprenditori ricorrono alla cancellazione per inabissarsi e sottrarsi anche al fallimento e alle procedure. Faccio notare che la Legge Fallimentare, art. 10 al secondo comma, ammette che il Pubblico Ministero e i creditori per le cancellazioni d'ufficio possano dimostrare il contrario di quello che risulta.

### **Laura De Simone**

*Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova*

Solo per le imprese individuali?

### **Leopoldo Litta Modignani**

*Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza*

No anche per le imprese collettive, se si tratta di cancellazioni d'ufficio.

### **Elena Riva Crugnola**

*Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano*

Leggo il secondo comma art. 10 l.f.: "In caso di impresa individuale o di cancellazione d'ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il Pubblico Ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma."

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

Quindi riguarda le cancellazioni d'ufficio degli imprenditori collettivi e gli imprenditori individuali.

## **Leopoldo Litta Modignani**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza***

Per le cancellazioni d'ufficio delle imprese collettive. Già quell'articolo ci dà riscontro al principio di veridicità che fa premio sulla realtà apparente che viene registrata.

Dobbiamo quindi rafforzare il nostro concetto di organo di controllo, anche sostanziale, di legalità delle iscrizioni con la collaborazione dell'Ufficio del Registro che deve operare anche i suoi accertamenti attraverso l'Agenzia delle Entrate. Certo anche loro non possono fare indagini di particolare spessore, però ricordate che l'art. 11 del DPR n. 591 richiama l'art. 6 della Legge sul procedimento amministrativo, Legge n. 241/90, la quale dice che "nei propri poteri di accertamento l'Ufficio del Registro può chiedere informazioni, integrazioni di documenti, disporre addirittura accertamenti tecnici ed ispezioni." A me sembra tanto, non so oggi i nostri Conservatori o gli Uffici Camerali, come siano attrezzati per disporre ispezioni o accertamenti tecnici, e questo sarebbe caso mai un argomento da discutere. Senz'altro possono comunque svolgere un'attività istruttoria che va anche ad affrontare il contenuto delle dichiarazioni. Non si possono accontentare di quello che gli viene proposto come pura legalità formale. Devono rafforzare la sfera di controllo sostanziale, andare ad investigare se dai documenti acquisiti attraverso l'istruttoria, risultano fatti contrari alle cancellazioni dichiarate da imprenditori distratti o diciamo imbroglianti, e quindi operare anche interventi soppressivi di queste cancellazioni disposte in frode alla Legge o in modo illegittimo.

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

Volevo fare una domanda su questo punto, perché ho un caso nelle prossime settimane su cui dovrò decidere. Voi ritenete che possa risultare dagli atti eventualmente la mancata indicazione nel bilancio di liquidazione di una posta passiva? Il problema è quello della cancellazione fatta in barba ai creditori. Ritenete che in caso di mancata indicazione nel bilancio di poste passive evidenti, nel mio caso ad esempio c'era una sentenza che accertava un credito di cui però non si dava conto nel bilancio, queste possano risultare dagli atti?

## **Leopoldo Litta Modignani**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza***

È quello che auspico io, vorrei sentire il vostro parere. Io propongo questa tematica perché estende l'ambito del nostro controllo, lo fa diventare un po' più efficace e crea il principio della reversibilità della cancellazione.

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

Quindi non vi siete pronunciati sulle poste passive?

## **Elena Riva Crugnola**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

Però se poi ci mettiamo contro le sentenze delle Sezioni Unite...

## **Leopoldo Litta Modignani**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza***

Il concetto che vorrei affermare è quello della reversibilità delle cancellazioni. In realtà nessuna di queste sentenze parla di fenomeno irreversibile.

## **Elena Riva Crugnola**

***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

Diciamo che non c'erano le condizioni per procedere alla iscrizione della cancellazione e quindi va cancellata quella lì con effetto retroattivo.

## **Leopoldo Litta Modignani**

***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza***

Con effetto retroattivo certamente. E questo creerà un po' di scompiglio, ma almeno permette a soggetti che sono stati pregiudicati pesantemente da queste cancellazioni "farlocche" di potersi tutelare nuovamente.

## **Elena Riva Crugnola**

***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

Questo però è un punto delicato, perché se lo chiedono i soci o l'ex liquidatore in riferimento ad esempio alla sussistenza di cespiti attivi, si aggancia anche al fatto che l'art. 2495 c.c. non prevede niente in quanto alle possibili rimanenze attive. Mentre il secondo comma dice "i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci." Allora i creditori a mio parere, appunto per quello dicevo nel caso limite che mi è capitato, se non hanno questa azione nei confronti degli ex soci nei limiti dell'attivo distribuito, allora perché chiedere la cancellazione: c'è l'attivo distribuito, vai dall'ex socio. L'ipotesi è forse di ammissibilità, ma io ci sto pensando, non ho ancora deciso, è quella in cui il creditore denuncia la falsità del bilancio di liquidazione finale. Bilancio che in questo buco del sistema il creditore non può impugnare. Perché mentre il creditore ha tutte le tutele per la riduzione del capitale - per l'esuberanza, la fusione, la scissione, ecc, e può fare opposizione - al bilancio finale di liquidazione non la può fare. Questo è il buco del sistema. Allora lui dice: "devo fare un'azione di accertamento per dire che non sussistevano le condizioni?" Forse quando risulta, come diceva lei, per tabulas, il caso in cui c'è il titolo a mani del

creditore ricorrente, quindi pacificamente il credito c'è, ma non nel bilancio. È vero che nel frattempo potrebbe anche essere stato pagato.

## **Leopoldo Litta Modignani**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza***

Deve essere una cosa molto evidente, altrimenti andiamo al di là di quelli che sono i nostri poteri, le nostre funzioni di controllo. Se no diventa un'attività da Giudice Ordinario. La stessa Sezioni Unite che abbiamo citato prima, dice: non è l'unico rimedio quello che passa attraverso il Giudice del Registro. Ci sono anche le cause di accertamento ordinario per dimostrare che una cancellazione è nulla o invalida.

## **Elena Riva Crugnola**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

Però il vero buco è che il creditore non può opporsi alla cancellazione.

## **Leopoldo Litta Modignani**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza***

Questo è il limite del nostro ordinamento. Tant'è vero che l'art. 2490 c.c., come un'altra norma, l'art. 2312 c.c. mi sembra, prevede che i creditori insoddisfatti comunque abbiano la possibilità di rivalersi contro i soci, per la parte di capitale, e contro i liquidatori, per le loro responsabilità.

## **Elena Riva Crugnola**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

In questi casi di solito i liquidatori sono nulla tenenti.

## **Leopoldo Litta Modignani**

*Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza*

Si dovrebbe andare a cercare allora l'amministratore di fatto o il liquidatore di fatto e diventa più difficile ovviamente, ma è certo che i creditori sono un po' paralizzati da quella disposizione del secondo comma dell'art. 2495 c.c. che dice che loro si possono rivalere unicamente ... Però, almeno per l'esistenza di patrimoni veri da liquidare, quella è invece una soluzione che può essere più percorribile. Per adesso non vorrei aggiungere altro. Grazie.

## **Rossella Pulsoni**

*Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Lecco*

Ci sono degli interventi? Direi di svolgerli tutti. Prego.

## **Giuliano Caramella**

*Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Como*

Se posso, sono Giuliano Caramella Conservatore Camera di Commercio di Como e coordinatore assieme a Rossella Pulsoni del Gruppo dei Conservatori. Grazie per la relazione che ho trovato veramente interessante. È un tema che mi interessa personalmente, ho avuto casi anch'io, ma vedo che è di comune interesse, anche per voi Giudici. Da modesto Conservatore faccio questa osservazione: quando ha riformato il diritto societario, il Legislatore su questo punto specifico secondo me ha fatto chiarezza e ha usato dei termini che dal punto di vista dell'interpretazione letterale non possono prestarsi a dei dubbi. Poi, per carità, lì ha la Cassazione quindi ci inchiniamo alla Cassazione. Qui c'era una questione che si trascinava da decenni tra una giurisprudenza che era consolidata in un senso, ammettere la resuscitazione dei soggetti morti, e una dottrina che era esattamente l'opposto. Ho l'ardire di pensare che ci abbiano pensato quando hanno scritto

questa norma. Hanno scritto: “ferma restando l’estinzione della Società”. Sono andato a leggermi anche gli atti preparatori: qui c’è stata la volontà convenzionalmente di risolvere una questione.

A me sembra che stavolta il Legislatore, magari non ci può piacere quello che fa, ma questa questione l’ha decisa, piaccia o non piaccia. Da quando c’è questa norma bisogna andare avanti così.

## **Elena Riva Crugnola**

*Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano*

Non risolve il problema dell’immobile: di chi è? Devono fare un atto notarile tutti i soci della cooperativa?

## **Giuliano Caramella**

*Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Como*

È vero, ci sono questioni pratiche che vanno risolte. Però (l’) usare una finzione, un artificio per risolvere dei problemi pratici a posteriori è comunque travisare la volontà del Legislatore. Poi attenzione, giustamente si sottolineava: il deposito del bilancio finale di liquidazione è fatto nell’interesse anche dei creditori. Essi hanno un Registro delle Imprese che funziona bene anche per questo, e possono tutelarsi prima della cancellazione. Il deposito e quel termine per l’approvazione espressa o tacita è nell’interesse dei soci, non è nell’interesse dei terzi. Anche questa è una scelta del Legislatore.

Vado all’aspetto che più mi interessa che è quello della gestione della fase pubblicitaria. Io ho un Giudice che pacificamente ammette l’iscrizione a domanda di parte di soggetti cancellati. E guarda caso poi, la motivazione, il richiamo normativo è all’art. 2191 c.c.. Cioè dice: cancello quanto è già stato cancellato, perché accerto ora che non c’erano, al momento in cui è intervenuta la cancellazione, nella stragrande maggioranza dei casi a domanda di parte, non d’ufficio, ma

potrebbe essere anche ai sensi dell'art. 2490 c.c., le condizioni previste dalla Legge. Coerentemente al fatto che il Legislatore ha fatto una scelta, io dico che quella motivazione non va bene. Poi mi adeguo perché il Giudice me le iscrive e perciò cosa posso fare? Ma secondo me, se quella fase liquidatoria si è svolta secondo i dettami del Codice, - c'è stato un liquidatore che ha fatto il suo lavoro, bene o male, ha steso un bilancio finale di liquidazione, quel bilancio è stato depositato al Registro delle Imprese con le formalità previste, c'è stata un'approvazione espressa o tacita, per decorso del tempo, a quel punto, è un suo obbligo, chiede la cancellazione dal Registro delle Imprese, viene cancellato - mi si spiega quale è la mancanza delle condizioni previste dalla Legge per l'assunzione di quel provvedimento di cancellazione che il Conservatore ha assunto, a domanda di parte, a suo tempo? Andiamo ad aspetti patologici del contenuto.

## **Leopoldo Litta Modignani**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza***

I presupposti potrebbero essere questi: o si sono dimenticati di qualcosa in buona fede o sono sopravvenuti nuovi beni, che prima si ignorava esistessero, delle sopravvenienze, oppure sono state occultate delle poste.

## **Giuliano Caramella**

### ***Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Como***

Se il Legislatore ha fatto quella scelta, dopo averci pensato bene, non è che vuol dire: "così saniamo tutto", ma che bisogna trovare, e secondo me nell'ordinamento ci sono, degli strumenti per definire quelle patologie che sono rimaste lì, alternative ad una reiscrizione fittizia. Devo fare un ulteriore artificio, che chiama in ballo uno strumento di pubblicità legale, che non deve servire per quello. Se c'è stato un falso, con azioni di responsabilità, io penso: siamo nel 2011, non si riesce con le Conservatorie magari a normare un sistema per effetto del quale la cancellazione di quei rapporti obbligatori esistenti non possano essere definiti in altro mezzo?

## **Elena Riva Crugnola**

***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

Il problema non è tanto il rapporto obbligatorio, è che la Società cancellata è ancora intestataria del bene immobile. Siccome la proprietà si acquista solo per titoli chiusi, non si riesce a capire come far acquistare questa proprietà agli ex soci. Allora si crea un enorme problema pratico e giuridico. Il Legislatore, dice lei, giustamente aveva una chiara intenzione, però doveva regolare anche i problemi della sopravvenienza attiva che non ha regolato. È questo che lascia aperto il problema. Allora proprio perché questo è un problema pratico, e ci rendiamo tutti conto che questa soluzione non è il massimo dal punto di vista della sistematica giuridica, però, siccome i problemi pratici bisogna risolverli, allora noi a Milano abbiamo escogitato questo sistema di chiedere la visura all'Agenda del Territorio per le cancellazioni, in modo da evitare che ci siano questi immobili che spuntano fuori dal nulla. È un metodo che ci elimina tutti questi problemi di continui ricorsi per avere la cancellazione della cancellazione di quelli che hanno gli immobili. Io ne ho avuti tanti: chi aveva la cantina, chi le strisce di terreno date dal Comune che erano state dimenticate, tutte situazioni così. E francamente far venire trenta soci di una cooperativa dal notaio per la striscia di terreno, è un provvedimento che non è tanto carino, ma che insomma si fa. Però è chiaro che sono casi limite, dovuti proprio alla lacuna della Legge. È vero che il Legislatore aveva un'intenzione, ma il Legislatore deve preoccuparsi del sistema, non può mettere solo una norma e non regolare tutto il resto.

## **Leopoldo Litta Modignani**

***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza***

C'è una conseguenza importante, scusa Elena Rivacugnola . Quella sentenza della Cassazione, di cui abbiamo discusso adesso, è servita a far dichiarare il fallimento ad una Società che altrimenti non sarebbe stata dichiarata fallita perché era passato più di un anno. Diciamo che stiamo analizzando situazioni limite. Grazie al cielo, l'ordinario scorre secondo i binari stabiliti dalla Legge.

Stiamo parlando di rimedi contro situazioni così fuori dalle righe che richiedono strumenti di soluzione un po' diversi. Mi sembra di capire che oltre alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, per corredare le domande di cancellazione non sarebbe male avere anche la cancellazione delle Partite IVA.

## **Giuliano Caramella**

*Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Como*

Posso fare solo due osservazioni? Primo: è impensabile comunque, dal mio punto di vista, che l'Ufficio del Registro delle Imprese possa farsi carico di verifiche preventive sui contenuti dei bilanci finali di liquidazione. Secondo, si era richiamato prima l'art. 2490 c.c.: dico brevemente come la vedo io, perché poi mi trovo molto vicino alla procedura che mi sembra di avere capito voi avete concordato a Monza. Io sono uno di quelli che pensa che basti il presupposto, il mancato deposito ecc., per armare il braccio. Poi è giusto fare un minimo di procedura, e a Como abbiamo mutuato molto sinteticamente l'art. 2490 c.c. nel senso del contraddittorio. Il contraddittorio è con il liquidatore o i liquidatori, perché comunque loro risultano tali e tocca a loro. Ci aggiungiamo anche la raccomandata con ricevuta di ritorno, anche alla sede della Società. Ne stiamo cancellando a centinaia anche a Como. Tenga conto che sono andato dal Giudice del Registro: come facciamo? Perché non c'è scritto chi fa. C'è scritto a verbale, ha convenuto che possa farlo il Conservatore. Qui è la forzatura, l'unica cosa distonica rispetto a quella che ha detto lei, però sono stato autorizzato e le cancello io. Si figuri su queste quanti rapporti obbligatori non definiti ci sono.

## **Leopoldo Litta Modignani**

*Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza*

Ma voi non li accertate?

## **Giuliano Caramella**

***Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Como***

No, il presupposto, convenuto con il Giudice, è che non depositino i bilanci per un certo numero di anni e siano in liquidazione. Questo presupposto basta e avanza, alcune sono liquidazioni vecchissime, con liquidatori morti e quant'altro. A maggior ragione su questi è molto più probabile che si spazzino via, per l'art. 2490 c.c., Società per cui un domani, su istanza di parte, il mio Giudice del Registro delle Imprese mi resusciterebbe perché cancellate con provvedimento ex art. 2490 c.c., che non è neanche d'ufficio, Società per le quali mi risultano beni immobili ancora intestati.

## **Leopoldo Litta Modignani**

***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente I Sezione Tribunale di Monza***

Voglio fare una precisazione. Se noi andiamo ad applicare un po' per analogia quello che dice l'art. 3 del DPR n. 347, quando parla delle cancellazioni d'ufficio delle Società di persone, non è che va dritto verso la cancellazione. Prima chiede al Presidente del Tribunale se non è il caso di nominare un liquidatore. Quindi questa doppia possibilità tra aprire una liquidazione oppure andare direttamente alla cancellazione presuppone proprio che si accerti che magari non ci siano ancora dei beni da liquidare. Quindi quell'accertamento all'Agenzia del Territorio per verificare l'esistenza di beni patrimoniali importanti ancora non distribuiti o liquidati è importante perché potrebbe indirizzarci anche eventualmente a passare per la fase della segnalazione al Presidente del Tribunale per avviare la fase di liquidazione d'ufficio.

## **Rossella Pulsoni**

***Coordinatrice Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Lecco***

Il tempo che abbiamo rubato all'intervallo non lo recuperiamo, nel senso che alle 14:30 riprendiamo puntualmente i lavori. Mi pare comunque che le analisi sin qui svolte evidenzino ancora una volta quanto bisogno ci sia di un confronto, perché poi, al di là di quella che è la previsione normativa, non c'è dubbio che l'applicazione concreta della stessa, e la verifica dei casi pratici, spesso porti a delle soluzioni che non sono sempre così omogenee e soprattutto non sono così scontate e lineari. Mi pare davvero che i lavori di questa mattina siano stati molto proficui. Ringrazio il Giudice Presidente Litta Modignani, ringrazio il collega d'Azzeo e nel pomeriggio lascio il coordinamento al collega Caramella. Grazie.

## **3 ^ s e s s i o n e**

### **ISCRIZIONI DEI TRASFERIMENTI DI QUOTE DI S.R.L.**

**Azioni possibili per bloccare o sospendere gli effetti dell'iscrizione nel Registro Imprese**

## **Giuliano Caramella**

*Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Como*

Diamo inizio alla sessione pomeridiana. Come diceva la Dott.ssa Pulsoni stamattina, la parte che abbiamo già svolto è stata assolutamente interessante e piena di argomenti di nostro interesse. Iscrizione di trasferimenti di quote di Srl: azioni possibili per bloccare o sospendere gli effetti dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Ci introduce l'argomento Gianfrancesco Vanzelli. Grazie.

## **Gianfrancesco Vanzelli**

*Conservatore Camera di Commercio di Milano*

Grazie a te Giuliano. Il titolo è stato un po' rivisto. L'oggetto del mio intervento sarà più che altro legato ad una veloce esposizione di un aspetto che riguarda il momento in cui la qualità di socio, a seguito di trasferimento di quote di srl, possa ritenersi efficace per la società. Parlerò del primo comma dell'art. 2470 c.c., che appunto usa la locuzione 'deposito', e quindi di decorrenza degli effetti dell'atto di trasferimento di quote verso la società. Poi farò una veloce rassegna di alcuni atti, riferiti alle quote di partecipazione, che si ritengono iscrivibili. Passerò quindi la parola al Giudice del Registro di Milano, Presidente dottoressa Riva Crugnola.

Il titolo del nostro intervento – mio e del Presidente Riva Crugnola - è stato riscritto in questo modo: "Deposito ed iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti di trasferimento di quote: tra completezza e tipicità."

A costo di essere noioso, partiamo dal dato normativo di riferimento, a tutti noto. Il primo comma dell'articolo 2470 c.c. prevede espressamente che il trasferimento delle partecipazioni abbia effetto, di fronte alla società, dal momento del deposito di cui al successivo comma. Il comma n. 2 prevede l'obbligo, per il notaio autenticante, di compiere il deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese. Questo deposito, compiuto dal notaio, si ritiene sia un 'deposito' fatto per la successiva iscrizione dell'atto nel Registro. Il comma n. 3, come sappiamo, stabilisce poi il principio secondo cui se la quota è alienata, con successivi contratti, a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel Registro è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Ricordo poi che l'articolo 2470 c.c. tratta anche delle 'dichiarazioni' degli amministratori, previste dal quarto e quinto comma, cioè di quelle dichiarazioni che gli amministratori presentano per comunicare l'unicità del socio o la ricostituita pluralità dei soci e che devono essere depositate presso il Registro delle Imprese entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale. Anche tali dichiarazioni sono 'depositate per l'iscrizione' nel Registro delle Imprese. Ricordo questi aspetti di base dell'articolo 2470 c.c. perché la decorrenza degli effetti di questi atti interessa molto gli operatori e le attività amministrative espletate dagli uffici.

Uno dei punti più controversi riguarda quanto previsto dal primo comma, laddove viene stabilito che il trasferimento delle partecipazioni abbia effetto, per la società, dal momento del 'deposito' di cui al secondo comma. Il deposito di cui tratta questo primo comma dell'articolo 2470 va inteso come 'deposito per la protocollazione'. È un mero protocollo attribuito alla pratica. Nel momento in cui la pratica è protocollata non è però assolutamente visibile a terzi. Il deposito di cui si occupa l'articolo, non è il deposito previsto per alcune tipologie di atti – es. deposito del bilancio d'esercizio, oppure deposito dello statuto aggiornato – regolato dall'articolo n. 14 del DPR n. 581 del 1995: questo 'deposito' dà evidenza ai terzi di ciò che viene presentato. Ricordo che questo deposito si sostanzia, dal punto di vista dell'informazione resa ai terzi, in un'attività piuttosto ridotta: viene inserita nel Registro delle Imprese l'informazione relativa agli estremi dell'atto nel

Registro per permettere ai terzi di sapere che un bilancio d'esercizio, o un altro atto soggetto a deposito in senso tecnico, è stato presentato e che è stato evaso (l'atto è comunque consultabile nell'archivio ottico). Il 'deposito' di cui tratta l'articolo 2470 c.c., invece, è la mera protocollazione della pratica ricevuta. Di questo adempimento formale iniziale gli uffici del Registro assicurano una qualche pubblicità nel senso che, se i terzi volessero sapere se su una certa posizione d'impresa vi sono dei protocolli presentati, può essere rilasciata una 'visura di protocollo'. Questo output non permette di vedere nulla degli atti presentati (in questa fase del procedimento la pratica è ancora in gestione all'ufficio). È una visura con dati molto stringati che permette di capire quando un certo atto è stato presentato e che associa ad esso una sintetica descrizione standard. Il deposito per la protocollazione, dal punto di vista dell'informazione pubblicitaria, è assai carente perché fornisce informazioni che sono addirittura inferiori a quelle fornite dalla cd. 'ricevuta di protocollo', che viene consegnata, come è noto, a coloro che presentano pratiche agli uffici del Registro delle Imprese.

Arriviamo a questo punto al quesito centrale: il deposito, inteso come mera protocollazione di una domanda di iscrizione, può essere davvero il momento in cui l'atto di trasferimento di quote di una srl diventa efficace verso la società? O questo effetto deriva invece dalla successiva iscrizione dell'atto? La prima ipotesi è stata accolta da alcuni interpreti e da alcuni Conservatori del Registro delle Imprese. Secondo questa interpretazione il momento del ricevimento/protocollazione dell'atto è il momento che fa sorgere, in capo all'acquirente, la qualità di socio verso la società. Poiché questo è lo start-up del procedimento amministrativo che noi curiamo, è evidente che questa fase iniziale, di mera protocollazione, si può successivamente chiudere con un rifiuto del Conservatore. Il quesito cui rispondere diventa quindi: la mera presentazione di un atto depositato e protocollato, su cui l'Ufficio effettua tutti i propri controlli, che potrebbero anche concludersi negativamente, può ritenersi sufficiente, come parrebbe ricavarsi dalla lettura della legge, ai fini del riconoscimento della qualità di socio? Se si ritiene che questa sia effettivamente la volontà del legislatore, si pongono alcuni problemi di carattere

pratico e giuridico. Il primo è già stato accennato: che cosa succede in caso di successivo rifiuto di iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese? Il soggetto che risulta essere acquirente in base all'atto e che quindi, attraverso il commercialista o il notaio, presenta l'atto per l'iscrizione, perderebbe tale qualità se l'atto fosse successivamente rifiutato e se l'iscrizione fosse quindi definitivamente negata. E' difficile ipotizzare che un soggetto possa effettivamente essere socio di una società nel solo periodo che intercorre tra il deposito e il rifiuto dell'iscrizione.

Questa prima interpretazione genera inoltre ulteriori problemi, che sono già stati segnalati dalla dottrina. In caso di convocazione dell'assemblea dei soci, nella fase compresa tra il deposito e l'iscrizione dell'atto, sembra assai difficile che gli amministratori possano notificare l'avviso di convocazione a chi, acquirente della quota, non sia ancora stato pubblicizzato come tale (la convocazione sarebbe quindi invalida perché non notificata ad uno dei soci). Un altro problema potrebbe sorgere in caso di cessione plurima della quota da parte dello stesso dante causa a più acquirenti. Se il secondo acquirente, in base alla data dell'atto, è secondo a depositare, ma primo ad iscrivere, cosa succede? Infine si creano dei problemi anche dal punto di vista della sanzione per le fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 2470 c.c. Non va dimenticato, infatti, che tali disposizioni prevedono che debba essere depositata per l'iscrizione la dichiarazione degli amministratori in merito alla unicità o alla pluralità dei soci e che ciò debba essere adempiuto entro trenta giorni (dalla variazione della compagine sociale). Ma se il socio diventa tale dal momento in cui l'atto è 'depositato per il protocollo', come può l'amministratore 'riconoscerlo' e, quindi, come può l'amministratore ottemperare a questo obbligo?

Segnalo infine che il trasferimento delle quote di srl conosceva, in precedenza, tre diverse fasi. La prima era data dalla conclusione dell'atto (ciò produce immediati effetti traslativi tra le parti); la seconda fase era individuabile nella pubblicità dell'atto nel Registro delle Imprese; la terza fase, dalla Legge Mancino in poi, fino al momento in cui è intervenuta la Legge n. 2 del 2009, che ha abrogato l'obbligo della tenuta del Libro dei soci, era rappresentata dall'iscrizione dell'acquirente

nel libro dei soci, tenuto dalla società. Questo procedimento era strutturato in modo tale che il socio diventasse tale per la società solo dopo l'ultimo adempimento, soltanto dopo, cioè, che l'acquirente avesse dato pubblicità del proprio atto nel Registro delle Imprese e che i terzi ne avessero così avuto conoscenza. La qualità di socio interveniva solo nella terza fase, cioè nella fase conclusiva. Se il comma n. 1 venisse inteso in senso letterale si produrrebbe un'inversione delle due fasi temporali: prima si diventerebbe socio verso la società e poi verso i terzi, perché per questi ultimi, come sappiamo, vale il comma n. 3 dell'articolo, che fa riferimento all'iscrizione dell'atto e non al mero deposito. L'iter della legge Mancino verrebbe totalmente invertito, senza alcuna chiara giustificazione. Questo tipo di riflessioni porta a ritenere che la soluzione migliore sia quella che conduce ad una rilettura del primo comma dell'articolo n. 2470 e che, quindi, al termine "deposito" si debba attribuire il significato di 'iscrizione' dell'atto nel Registro delle Imprese. In questa direzione si sono espressi alcuni autorevoli studiosi del diritto. Se si legge così la norma, evidentemente, la differenza che c'è tra il comma n. 1 e il comma n. 3 dell'articolo viene azzerata. Nel momento in cui l'acquirente ottiene l'iscrizione, egli diventa titolare della quota nei confronti dei terzi e anche socio della società, salve le verifiche in merito al rispetto delle clausole statutarie di intrasferibilità, prelazione o gradimento (verifiche che competono probabilmente agli amministratori sociali).

C'è infine un'opzione interpretativa intermedia che vi segnalo, che è importante ricordare perché è sostenuta da un autorevole studioso, il professor Vincenzo Donativi, che ritengo sia tra i migliori esperti italiani in materia di pubblicità d'impresa. Secondo Donativi va data importanza alla locuzione "deposito" tenendo però conto del fatto che si tratta di un deposito con effetti non consolidati, se non quando al deposito abbia fatto seguito l'iscrizione dell'atto. Questa lettura intermedia guarda al deposito, al momento cioè della protocollazione, come al momento in cui gli effetti dell'acquisto della qualità di socio si realizzano e considera il rifiuto dell'iscrizione come una condizione risolutiva che elimina la qualità di socio *'ab origine'*. Il rifiuto dell'iscrizione farebbe quindi venir meno, retroattivamente, la qualità di socio. Mi permetto di dire che anche questa

ipotesi intermedia, che ha il pregio di attribuire un significato alla locuzione (deposito) usata dal legislatore, presenta comunque l'inconveniente di fondo che dicevo prima. Anche in questa ipotesi, cioè, resta il fatto che il neosocio, nel momento in cui viene presentato l'atto al Registro delle Imprese, è per definizione un neosocio non conoscibile dagli amministratori (che potrebbero trovare quindi alcune difficoltà nella convocazione dell'assemblea dei soci).

Alcune difficoltà non sono pertanto superate del tutto: restano anche per chi aderisce a quest'ultima opzione interpretativa. Ed è questo il motivo per cui, per quanto mi riguarda, continuo a ritenere che la lettura più soddisfacente sia quella che conduce ad una rilettura della locuzione 'deposito' reinterpreandola, in via sistematica, come 'iscrizione'.

Prima di chiudere, segnalo ancora due aspetti. Ricordo che la categoria 'atti di trasferimento' delle quote è, da diversi anni, ritenuta comprensiva non soltanto dei trasferimenti del diritto di proprietà, ma anche del trasferimento dei diritti reali (quali usufrutto e pegno). La norma del codice civile è silente su questo argomento: però l'interpretazione praticamente unanime della giurisprudenza è nel senso di considerare compresi in questa categoria anche i diritti reali minori. Se è possibile trasferire il diritto reale per eccellenza, la proprietà, non si capisce perché non possano essere trasferiti anche i diritti reali 'minori', quali l'usufrutto e il pegno. Vanno parimenti iscritti nel Registro delle Imprese anche quei provvedimenti giudiziari che dispongano in merito alla validità ed efficacia degli atti di trasferimento già iscritti (es. sentenza che annulla un atto iscritto) nonché i provvedimenti giudiziari 'costitutivi' che trasferiscano la titolarità del diritto sulla quota (emessi ai sensi dell'articolo 2932 del c.c.).

Ricordo che anche i pignoramenti sono iscrivibili nel Registro delle Imprese per espressa disposizione di legge (art. 2471 c.c.). Sono iscrivibili anche i sequestri delle quote di partecipazione in srl. Qui si potrebbe dire qualcosa di analogo a quanto detto prima per usufrutto e pegno. Anche in questo caso non c'è una disposizione di legge che preveda, per il sequestro tout-court, l'iscrizione nel Registro. Un'eccezione è stata fatta recentemente dalla legge n. 94 del 2009, la

quale prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese del sequestro preventivo penale. Però per i sequestri in generale (sequestro convenzionale, giudiziario, conservativo) non c'è una disposizione di legge che espressamente preveda la loro pubblicazione nel Registro delle Imprese. La giurisprudenza, nel tempo, anche prima della legge n. 2 del 2009, ha ritenuto che questo tipo di provvedimenti siano iscrivibili. Poiché non è prevista espressamente la loro iscrizione nel Registro, è possibile ritenere che questi atti siano iscrivibili ma che l'iscrizione sia un 'onere' piuttosto che un obbligo in senso stretto (con inevitabili e chiare ricadute sul versante sanzionatorio).

Ricordo infine che va depositata anche la domanda di arbitrato, in base all'articolo n. 35 del D. Lgs. del 2003. Qui c'è una previsione espressa, quindi c'è poco da dire. Ricordo solo che la domanda di arbitrato va depositata (deposito inteso in senso tecnico) se relativa a liti in cui sia 'parte' la società.

Vediamo ora i provvedimenti urgenti contenenti ordini di iscrizione o cancellazione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo n. 700 c.p.c.. La prassi operativa che seguiamo presso la Camera di Commercio di Milano, che mi sembra accolta anche da molti altri uffici, è la seguente: tutte le volte in cui l'Autorità giudiziaria ordina l'iscrizione del proprio provvedimento nel Registro delle Imprese, l'ufficio esegue quanto richiesto. Resta il fatto che questa iscrizione è ordinata da autorità incompetente e, quindi, resta poi il problema dell'eventuale cancellazione dell'iscrizione. Su questo argomento è necessario il confronto con il locale Giudice del Registro.

Chiudo con un cenno sulla domanda giudiziale (con cui il ricorrente chiedo, ad esempio, l'annullamento dell'atto di trasferimento di una quota di srl). Dopo la recente decisione del nostro Giudice del Registro, procediamo con l'iscrizione anche di questo tipo di atti. Riteniamo che questa pubblicità possa essere utile al ricorrente per la cosiddetta 'prenotazione' degli effetti favorevoli della successiva sentenza. Su questo punto ci sono molti dubbi tra gli uffici del Registro delle Imprese. C'è giurisprudenza favorevole all'iscrizione ma ci sono anche forti orientamenti in senso contrario. Anche la dottrina è un po' divisa. Ci sono autorevoli interpreti che ritengono che

il principio della tipicità della pubblicità d'impresa non possa essere esteso fino al punto di comprendere anche questo tipo di iscrizioni. C'è invece parte della dottrina che ritiene, direi con una lettura molto estensiva, che anche le domande giudiziali possano essere iscritte. Non mi sembra vi sia, sul punto, un orientamento nettamente prevalente. Ci sono pronunce varie, anche di Tribunali, che hanno deciso per l'iscrizione, ma è un tema veramente 'caldo' su cui credo che il confronto in sala possa essere utile.

## **Giuliano Caramella**

*Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Como*

Grazie per la relazione chiarissima, anche per la capacità di sintesi, sei stato in tempi assolutamente contenuti considerato tutte le questioni che hai posto alla nostra attenzione. Presidente, a Lei la parola. Grazie.

## **Elena Riva Crugnola**

*Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano*

Più che spiegare il tenore dei provvedimenti, che sono stati anche pubblicati, ero molto interessata a capire come erano orientati gli altri Giudici e gli altri Conservatori. Penso che sia molto interessante questa formula di incontro di formazione che permette questo scambio. A tal proposito, prima di iniziare a parlare dei temi di oggi pomeriggio, mi chiedevo se, vista tutta l'effervescenza che c'è stata stamattina sulle cancellazioni, non fosse il caso di istituire un altro gruppo che si occupi delle cancellazioni, di qualche protocollo per le cancellazioni, perché effettivamente anche, ad esempio, la questione in materia di competenza della cancellazione, ai sensi dell'art. 2490 c.c., è un po' inquietante. Noi avevamo visto, la Dott.ssa Farina (Camera di Milano) aveva fatto una rapida indagine quando ci eravamo posti il problema, stimolati dal Dott. Rossetti, che sostanzialmente nel distretto di Milano si era praticamente divisi in due, cioè metà Tribunale ritenevano di competenza del Giudice del Registro questo provvedimento, l'altra metà il

contrario. Effettivamente forse mettersi d'accordo su una cosa del genere, creare un gruppo che studi questo, magari con una sinergia tra Conservatori e anche qualche Giudice del Registro, potrebbe essere utile. Il tema ha molti aspetti procedurali, il tipo di istruttoria, il modo di comunicare i provvedimenti, per cui forse bisognerebbe fare un protocollo su questi aspetti che sono procedurali e su cui in fondo tutti possiamo metterci d'accordo senza andare a questioni nodali di tutela. Si tratta di un'uniformità che i due distretti potrebbero raggiungere. Questo è il punto che mi ha stimolato la riflessione di stamattina.

Quanto ai temi, altrettanto caldi, segnalati dal Dott. Vanzelli, sul deposito e iscrizione: io ho qualche perplessità che si possa pensare che sia solo un bisticcio della norma e che il Legislatore non abbia voluto dire qualcosa ancorando, nel primo comma al deposito e invece nel terzo all'iscrizione, gli effetti. Mi rendo conto di tutti gli inconvenienti che ha segnalato il Dott. Vanzelli, però mettiamo il caso del trasferimento della partecipazione con immediata assemblea successiva. Il notaio deposita il primo di marzo, l'assemblea è il giorno 3, io non so e voglio chiedere a voi, quanto tempo di media trascorre tra il deposito e il protocollo? Non è comunque in giornata che di solito viene evaso. C'è una dilazione temporale. Se l'assemblea è il 3 di marzo, succede che allora il socio che ha acquistato non partecipa all'assemblea? È un po' forte come conseguenza, in presenza di una norma che richiama testualmente il deposito. Interpretando il deposito come produttivo di effetti nei confronti della Società, come dice testualmente la norma, nel senso che è un po' come l'effetto della giurisprudenza della Cassazione in materia di notificazioni – il termine è rispettato per il notificante invece per il notificato quando effettivamente si è verificata la consegna, questa scissione tra i due momenti – il socio ha comunque acquisito la quota e può spenderla andando all'assemblea dicendo: io ho iscritto, ho depositato questo atto di trasferimento o meglio il notaio l'ha fatto per me. Dopo di che per l'amministratore tutti gli obblighi conseguenti decorrono dal momento in cui effettivamente anche l'amministratore come tutti i terzi ne è venuto a conoscenza. Ciò non toglie che il socio possa spendere questa qualità dal momento del deposito perché altrimenti mi sembrerebbe che,

rispetto ad un'assemblea, il fatto che il socio che ha acquistato tale qualità con l'atto di trasferimento, non possa spenderlo, ha una forte conseguenza. Mentre certamente rispetto ai terzi è il momento dell'iscrizione, perché è quello il momento in cui può essere conosciuta con tutte le conseguenze. Questa è una considerazione che facevo e che poi interesserà di più solo in caso di eventuale sede contenziosa.

L'altra cosa su cui mi sarebbe interessato anche un chiarimento dal Dott. Vanzelli, riguarda questi provvedimenti d'urgenza – art. 700 c.p.c. – emessi su richiesta della parte che chiede l'iscrizione. Forse il Giudice dovrebbe emettere un provvedimento in cui dichiara l'inammissibilità del 700, perché c'è il rimedio residuale. Ma voi venite convocati? Perché c'è anche un contraddittorio, è questo il problema.

## **Gianfrancesco Vanzelli**

### ***Conservatore Camera di Commercio di Milano***

A me sono capitati forse due casi, uno recente, in cui ho avuto modo di andare in udienza e di far presente che c'era un difetto di competenza; in un altro caso il provvedimento d'urgenza ci è stato presentato senza nessuna possibilità, per l'ufficio, di interloquire in una fase precedente.

## **Elena Riva Crugnola**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

Il Giudice ha sbagliato due volte, perché non ha detto che era inammissibile e poi non ha convocato il soggetto nei cui confronti il provvedimento era richiesto.

## **Gianfrancesco Vanzelli**

### ***Conservatore Camera di Commercio di Milano***

Secondo il nostro punto di vista: nel momento in cui arriva un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, anche se viziato, che disponga un'iscrizione, l'ufficio provvede con l'iscrizione (non vogliamo che venga contestato il fatto che l'ufficio non ottemperi ad una disposizione

dell'Autorità giudiziaria). In questi casi si può pensare ad una successiva cancellazione d'ufficio, interpellando il Giudice del Registro per fare presente l'anomalia. Sono comunque casi molto rari.

## **Elena Riva Crugnola**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

Venendo invece agli altri due temi su cui mi ero riservata di intervenire, e su cui poi mi interessa sapere gli orientamenti di tutti i presenti, forse uno è un po' più di nicchia. A me è capitato di doverlo affrontare in un caso piuttosto complesso in cui si discuteva sull'iscrizione nel Registro delle Imprese di un lodo arbitrale che era stato impugnato per nullità, quindi non definitivo. Veniva chiesta la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione sul presupposto della non declinabilità di un'efficacia, di una provvisoria esecutività, dei lodi e delle sentenze non definitive. Questo sull'onda di una certa giurisprudenza anche risalente, che però è stata criticata anche dalla Cassazione, e anche sull'onda di un preteso carattere retrattabile delle pronunce da iscriversi. Su questo è stato emesso un provvedimento che poi, direi miracolosamente, non è stato reclamato, perché c'era un fortissimo contenzioso, o forse poi si sono messi d'accordo, in cui è stato affermata dal Giudice del Registro di Milano la iscrivibilità anche di pronunce costitutive dichiarative, in particolare in materia di trasferimento, accertamento della proprietà di quote di Srl, anche impugate per nullità, in quel caso era un lodo, oppure appellate. Quindi sentenze non definitive, e questo sulla base anche di osservazioni di carattere costituzionale, interpretazione costituzionalmente orientata, e su una ricostruzione processuale della natura della efficacia o esecutività provvisoria delle sentenze dei lodi. Il provvedimento penso vi sia stato distribuito: c'è una parte introduttiva sulla fattispecie, ma il nucleo della motivazione è su questa interpretazione costituzionalmente orientata. A questo proposito volevo segnalare che proprio oggi abbiamo visto tutta una serie di casi in cui questo carattere irretrattabile della pronuncia da iscriversi è smentito da una serie di norme singole come la norma dell'art. 17 Legge Fallimentare e l'altra norma speculare sulla revoca della sentenza di fallimento, per le quali vengono iscritte immediatamente,

pur non avendo un contenuto di condanna. L'opinione tradizionale è quella che dice: si fa solo per le sentenze di condanna, perché si parla di esecutività, mentre l'accertamento non rientra in quest'area. Quello che può essere eseguito è solo la sentenza di condanna, quindi questa efficacia provvisoria è solo predicabile per le sentenze eseguibili. Così si riduce una possibile interpretazione della norma che dà comunque un'efficacia provvisoria a tutte le pronunce indipendentemente dal contenuto. L'altra norma che volevo richiamare è quella dell'art. 2378, sesto comma, del Codice Civile che prevede l'iscrivibilità sia del provvedimento cautelare, che sospende la deliberazione assembleare impugnata, sia la sentenza che decide sull'impugnazione. Anche in questo caso si parla di sentenza che decide sull'impugnazione senza far alcun riferimento alla definitività. È vero che, a contrariis, chi sostenesse la tesi opposta, quella che ho sostenuto io, potrebbe dire: ma questi sono casi specifici quindi, proprio perché la norma li prevede, non confliggono col principio generale. Io invece penso che non si tratti di eccezioni, ma nell'ambito di una interpretazione costituzionalmente orientata, siano una conferma di questa interpretazione. Vorrei sottolineare come le conseguenze svantaggiose siano per chi, vista iscriversi una sentenza di questo tipo, accertamento sulla proprietà di quote in capo ad certo soggetto, poi avesse ottenuto invece una pronuncia soddisfacente in sede di impugnazione per nullità e quindi si ritornasse allo stato precedente. Però questa argomentazione è anche rovesciabile in quanto non si vede perché debba continuare a godere di una certa situazione il soggetto che comunque è stato soccombente in una prima fase del giudizio. Il quale paradossalmente, dal punto di vista costituzionale – artt.3 e 111 cost.– si troverebbe sfavorito rispetto alla parte invece vittoriosa. Tutto questo tipo di argomentazione porta a mio parere all'iscrivibilità di queste pronunce, in particolare rilevanti in materia di art. 2470 c.c., come ci ha appena illustrato il Dott. Vanzelli, anche quando non sono definitive. Senza contare che poi, se ci sono questi pregiudizi irreparabili a livello sistematico, potrebbero essere risolti con ricorso ad un sequestro giudiziario della parte che ha interesse a bloccare l'altra nella disponibilità delle quote. Quindi sembra più equo e più

rispondente al sistema costituzionale che al sequestro debba ricorrere chi ha perso se ritiene che il meccanismo verrà poi ad essere in suo danno.

L'altra questione che volevo richiamare è forse molto più tormentata, perché molto più interna al sistema della pubblicità commerciale. È quella della iscrivibilità delle domande giudiziali che hanno ad oggetto sostanzialmente la titolarità della quota. Vi ho portato un po' di provvedimenti: c'è un provvedimento del Dott. Cosentino di Varese e un provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese di Trento che sono per la non iscrivibilità di questo tipo di domande giudiziali, sostanzialmente sul rilievo del principio di tipicità e sul rilievo della non configurabilità dell'effetto prenotativo. Questo è tipico della pubblicità immobiliare, ma le norme sulla pubblicità immobiliare non possono essere estese analogicamente, quindi in sostanza questa iscrizione della domanda giudiziale nel Registro delle Imprese non avrebbe poi nessun effetto. Vi ho citato questi due provvedimenti perché non sono ancora stati pubblicati. Nel provvedimento emesso invece dal Giudice del Registro di Milano, sono citati nella nota n. 1 tutti gli altri precedenti editi, ce ne sono parecchi: qui assistiamo a uno scenario in cui il Giudice del Registro per lo più nega questa iscrivibilità e poi il Tribunale invece, in sede di reclamo, la ammette. Questa è la fattispecie più frequente, ma non la sola. Ad esempio il Tribunale di Oristano e il Tribunale di Ferrara l'hanno ritenuto possibile. Il ragionamento che porta a ritenere iscrivibile la domanda giudiziale è quello che si fonda sull'interpretazione estensiva dell'art. 2470 c.c., quindi tutti gli atti di trasferimento, ci ha detto anche il Dott. Vanzelli, creazione di diritti reali minori, sequestri e via dicendo, tutti gli atti insomma che incidono sulla titolarità di queste quote e, aggiungo, tutti gli atti che sono prodromici rispetto ad un effetto finale di modifica di questa titolarità. È chiaro che un'interpretazione estensiva ha portato molto in avanti. Essa mira a raggiungere quel principio di completezza, veridicità, attendibilità delle informazioni del Registro delle Imprese che sappiamo essere un altro dei cardini del sistema assieme a quello di tipicità. L'interpretazione proposta non risolve direttamente il problema dell'effetto prenotativo. Questa è una questione che dovrà risolvere il Giudice del contenzioso nel caso insorga effettivamente un problema tra più soggetti

che si pretendono la titolarità, l'uno in base alla sentenza, l'altro in base ad atti. L'iscrivere nel Registro delle Imprese questa domanda produce comunque gli effetti tipici della pubblicità nel Registro delle Imprese – art. 2193 c.c. – e produce effetti ai fini dell'art. 2470 c.c. che, nel caso di conflitto fra due acquirenti, parla di buona fede. Quindi io non penso che il Giudice del Registro delle Imprese possa esimersi dall'ordinare l'iscrizione di queste domande sul mero presupposto della non configurabilità dell'effetto prenotativo. Questa è una questione che non deve risolvere il Giudice del Registro e rispetto alla quale si potrebbero poi prospettare anche questioni di legittimità costituzionale, la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata. Non si vede perché, potrebbe dire qualcuno, l'effetto prenotativo ci sia per i beni immobili e invece non per questa categoria di beni che ha un contenuto economico che può essere anche molto più rilevante dei beni immobili. Anche sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione potrebbe esserci questo discorso di necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata. Comunque la questione dell'effetto prenotativo, ripeto, non deve essere risolta dal Giudice del Registro, il quale deve dire se, nella logica di un'interpretazione estensiva dell'art. 2470 c.c., anche la domanda giudiziale, come prodromica rispetto a una modifica della titolarità delle quote, sia iscrivibile. A questa interpretazione estensiva penso ci si possa arrivare, tanto più che come abbiamo visto poco fa, ci ha fatto notare il Dott. Vanzelli, l'articolo n. 35 del D. Lgs. n. 5/2003 prevede espressamente l'iscrivibilità del lodo arbitrale quando ci sono domande contro la Società. Ad esempio un'altra ipotesi di differente trattamento non giustificato è quando ci sia un lodo arbitrale riguardo ad un acquisto di quote che deriva da un aumento di capitale, delibera annullabile, ecc. In questo caso si iscrive la domanda di lodo, mentre quando c'è una domanda giudiziale contenziosa no. Vediamo quindi un sistema che traballa un po'. L'interpretazione non è assolutamente maggioritaria, ma interessava, nell'ambito di questo incontro, capire se c'erano altre nuove soluzioni proposte in questo nostro ambito che è ancora ristretto, ma che poi continueremo ad espandere attraverso la lista dei Giudici del Registro. Quindi ora sentiamo cosa ci dite su questo tema.

## **Giuliano Caramella**

*Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Como*

Grazie Presidente. Io avevo già visto il collega D'Azzeo che voleva intervenire su questo argomento, prego.

## **Antonio d'Azzeo**

*Conservatore Camera di Commercio di Brescia*

Due o tre considerazioni, ma solo come notizia, anche perché questo è un tema che cerco di seguire, ma non riesco con la dovuta costanza. Io ho sposato più o meno convintamente la tesi del Prof. Donativi, quindi ritengo che il socio diventi tale al momento del deposito, fermo restando che questo debba essere confermato dall'iscrizione. Mi sono convinto più che altro quando ho letto gli atti parlamentari. Quello che mi aveva convinto era quel passaggio in cui si diceva che la volontà del Legislatore era quella di impedire che taluno non potesse diventare socio della Società perché l'amministratore ardatamente ne ritardava l'iscrizione a Libro Soci. Se questa era la volontà del Legislatore, allora è abbastanza curioso che uno tardi a diventare socio perché un ufficio non riesce a iscrivere l'atto nei tempi dovuti o in qualunque altra maniera, o perché sospeso per altre ragioni. Mi spiace avere perso gli atti perché sarebbe stato interessante poterli leggere tutti assieme. Anche al momento dell'iscrizione quello che noi facciamo è anticipare un passaggio che Gianfranco (Vanzelli) ha spostato dopo l'iscrizione e cioè il momento in cui si debba verificare il rispetto delle clausole statutarie di gradimento, di limitazione della circolazione delle quote. Nel senso che noi abbiamo interpretato, e qui mi differenzio invece completamente dalla tesi del Prof. Donativi, che il procedimento del Registro delle Imprese è pur sempre un procedimento amministrativo e quindi vale l'articolo n. 10 della Legge n. 241, il quale dice che quando ci sono potenziali controinteressati ad un dato provvedimento, questi devono essere coinvolti nel procedimento. Tendenzialmente questo è il 99% dei casi, perché sapendo che questa è la nostra posizione ovviamente gli utenti si premuniscono prima di arrivare all'ufficio. Noi

chiediamo una dichiarazione dell'amministratore che assente al fatto che il socio o l'acquirente della quota diventi socio, cioè dichiara che non ci sono ragioni ostative. Laddove non sia stato dichiarato noi scriviamo all'amministratore dandogli termine per partecipare al procedimento. Proprio due settimane fa la collega responsabile del procedimento mi ha sottoposto due casi di amministratori che non intervenivano nel procedimento, per chiuderlo. In uno di questi ho telefonato al notaio per chiedere se se la sentiva lui di attestare, visto che aveva fatto l'atto e quindi presumevo avesse accertato, e il notaio candidamente mi ha detto: ho informato le parti che non era rispettata la clausola di prelazione, hanno preteso di fare l'atto comunque, quindi io dovevo farlo, ma nessuno le dichiarerà mai che è stata rispettata la clausola di prelazione, perché non è stata rispettata. Tanto è vero che poi io ho proceduto con il rifiuto e il notaio mi ha detto: "grazie, così almeno si mettono a posto e sistemano la cosa". In un altro caso abbiamo rilevato che in effetti erano già in causa. Quindi ci sentiamo abbastanza tutelati da questo tipo di procedura, anche perché in questo modo il socio diventa tale di fronte alla Società al momento del deposito, e nel momento in cui si arriva all'iscrizione, siamo abbastanza convinti che questa sia definitiva.

## **Elena Riva Crugnola**

*Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano*

Quindi chiedete sempre la dichiarazione dell'amministratore?

## **Antonio d'Azzeo**

*Conservatore Camera di Commercio di Brescia*

Sì, all'amministratore come rappresentante della Società. In effetti quando c'è la prelazione, la chiediamo spesso e volentieri anche ai soci. Però di solito la dichiarazione dell'amministratore è sufficiente. Viceversa la posizione che io sto mantenendo, assolutamente perdente, me ne rendo conto, per quello che riguarda certi atti atipici, soprattutto quelli che riguardano l'avvio di cause, ad esempio per poter sostenere la nullità di una cessione o per un negozio simulato, o altre cose

del genere, tendenzialmente li rifiuto per il principio della tipicità e aspetto pazientemente che sia il Giudice ad obbligarmi a prenderli.

## **Elena Riva Crugnola**

*Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano*

E il Giudice del Registro di Brescia cosa dice?

## **Antonio d'Azzeo**

*Conservatore Camera di Commercio di Brescia*

Il Giudice di Brescia ha respinto il ricorso contro una domanda giudiziale di annullamento di un'azione revocatoria. Sulle quote non ha mai avuto occasione di pronunciarsi perché nessuno ha fatto ricorso.

## **Gianfrancesco Vanzelli**

*Conservatore Camera di Commercio di Milano*

Questo controllo, che voi fate, chiedendo l'intervento da parte dell'amministratore è forse un caso unico in Lombardia, perché la lettura più diffusa tra i Conservatori è che questo tipo di clausole vadano verificate non dall'Ufficio, ma dagli amministratori successivamente. È una lettura possibile, ma nettamente minoritaria, questo mi sembra doveroso dirlo. Anche per motivi di carattere pratico.

## **Giuliano Caramella**

*Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Como*

Grazie. Mi hanno chiesto la parola il Dott. Cosentino, poi il collega Maffezzoni e forse anche Emanuele Prati. Andiamo in quest'ordine, prego dottore.

## **Nicola Cosentino**

### ***Giudice del Registro delle Imprese e giudice delegato alle procedure concorsuali Tribunale di Varese***

Grazie, giusto per non disconoscere la paternità del mio provvedimento, che è circolato, voglio sostenerne le ragioni, ma in una chiave di confronto perché effettivamente è un problema che penso resti aperto ancora oggi dopo questo confronto. È proprio una filosofia di fondo che c'è in questo tipo di provvedimento che è diversa e indubbiamente restrittiva. Si parte da una visione molto aderente al sistema legislativo, poco propensa a delle aperture sistematiche, di portata generale. Io poi sono un Giudice che ha sempre fatto le esecuzioni immobiliari quindi probabilmente il dovermi confrontare con il sistema della pubblicità del Registri Immobiliari mi condiziona. Per me il principio di tassatività è probabilmente un tabù e quindi l'ho voluto, ma penso fondatamente, portare anche nell'ambito del sistema di pubblicità del Registro delle Imprese. Per quanto riguarda il sistema dei beni immobili nessuno mai si è sognato di ipotizzare una trascrizione come dire atipica. È vero che è molto più completo, ma penso che non sia difficile poi ipotizzare anche lì delle aperture ad atti non previsti. C'è però un principio che tiene insieme il tutto: la pubblicità è quella di Legge. I terzi vanno a consultare quel sistema di pubblicità solo quando sanno con certezza che un determinato tipo di atto deve trovarsi lì. Se non c'è lì, vuol dire che non è a loro opponibile. Tra l'altro lì non rileva neanche lo stato soggettivo di buona o malafede.

## **Elena Riva Crugnola**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

Ma allora in questa prospettiva non si possono avanzare neanche i diritti reali minori, i sequestri ..

## **Nicola Cosentino**

***Giudice del Registro delle Imprese e giudice delegato alle procedure concorsuali  
Tribunale di Varese***

Direi di no, perché il concetto di trasferimento sì lo posso interpretare estensivamente, e nel trasferimento c'è sicuramente la costituzione di un qualcosa di meno della titolarità, il pegno, l'usufrutto. Penso anche poi chiaramente alla sentenza che accertasse, disponesse, il trasferimento coattivo per esempio: non avrei problemi a iscriverla, è un atto di trasferimento. Volevo solo segnalare ancora l'orientamento intermedio che si era affacciato in alcune pronunce, cioè alcuni Tribunali che non avevano detto né sì né no, ma poi alla fine avevano detto la iscriviamo perché così facciamo comunque una pubblicità notizia, informativa. Rispetto a questa posizione ho detto nel mio provvedimento che non la condividevo perché in effetti penso che non stia al Giudice del Registro individuare quali notizie in senso generico è utile e opportuno inserire nel sistema di pubblicità e quali no.

## **Elena Riva Crugnola**

***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

Il terzo deve sapere cosa cercare: un argomento molto forte che è stato sviluppato anche nel provvedimento del Giudice del Registro di Trento. In questo caso il terzo ha solo un'informazione in più. Il terzo che vuole comprare delle quote di una Srl certamente andrà a vedere cosa dice la visura di questa Srl e quindi saprà in più che c'è un'azione. A livello sistematico l'obiezione è molto forte, ma il tipo di fattispecie non genera questo problema. Perché qui il terzo interessato non ha l'onere di andare a cercare la sentenza: andrà e vedrà cosa c'è iscritto, non per vedere se le quote sono veramente del suo dante causa. A quel punto vede la domanda e ne ha solo un vantaggio. Mi sembra perciò che, per come è articolata in concreto la fattispecie, questa obiezione, che è molto forte sistematicamente, poi non abbia ragion d'essere, cioè non si introduce nessun onere per il terzo di andare a fare una verifica ulteriore. Non mi sembra che il terzo debba fare nessuna

ricerca così onerosa, è solo un dato in più che gli viene fornito nel momento in cui verifica la titolarità in capo al suo dante causa.

## **Nicola Maffezzoni**

### ***Conservatore Camera di Commercio di Cremona***

Volevo intervenire giusto su questo proposito, premesso che io mi allineo a Brescia e alle conclusioni del Dott. Cosentino nel rifiutare le domande giudiziali, trovando anche un facile argomento nel fatto che quando dici ad un avvocato: “caso mai mi devi mandare la pratica telematica” si squagliano come neve al sole, perché non hanno grande confidenza con il nostro software di riferimento. Però io mi permetto, facendo leva sulla discreta conoscenza della Camera e della materia arbitrale che ho sviluppato in questi anni, di essere sostanzialmente d'accordo col Presidente quando dice che è un'anomalia la pubblicazione di una domanda di arbitrato. È un'anomalia nel senso della tradizionale riservatezza e assoluta non comunicabilità dell'esistenza di un arbitrato all'esterno che normalmente connota la materia arbitrale. Sia gli arbitrati ad hoc, che quelli amministrati dalla Camera di Commercio, hanno il loro punto forte nell'assoluta riservatezza. Quindi il resto del mondo, a differenza del processo civile che, voi mi insegnate, è pubblico, normalmente non sa che due parti stanno litigando, avendo un arbitrato fra di loro. Io mi sono letto gli atti accompagnatori della riforma del 2003. Sostanzialmente è stato un po' uno strappo questo di imporre un circuito pubblicitario, come quello del Registro delle Imprese, con il relativo deposito della domanda di arbitrato, per far conoscere al resto del mondo che esiste una controversia societaria fra quei soggetti a cui poi si applica l'arbitrato societario. Proprio perché normalmente non c'è altro modo di sapere, l'appoggiarsi al Registro delle Imprese è stato un modo per rendere pubblica l'esistenza di una causa demandata al giudizio di arbitri. Normalmente questa pubblicità non solo non c'è, ma è proprio considerata contraria alla riservatezza della materia arbitrale.

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

Mantova è allineata con Varese. A me non sembra che sia nell'interesse specifico di qualcuno questa pubblicità. Non è nell'interesse di chi ha svolto la domanda perché comunque non ha nessun effetto prenotativo, la Legge non lo prevede.

## **Elena Riva Crugnola**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

Ma questo non è detto. Lasciamolo dire al Giudice del contenzioso quando ci sarà la riunione.

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

Ma non è previsto: l'effetto prenotativo è previsto per le trascrizioni.

## **Elena Riva Crugnola**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

Ma potrebbe esserci una questione di incostituzionalità, quindi dichiara incostituzionale la norma nella parte in cui non lo prevede. Perché il Giudice del Registro deve decidere tutto lui?

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

Perché il Registro delle Imprese ha una funzione diversa dal Registro delle Trascrizioni Immobiliari. È una pubblicità sull'impresa, non sui beni.

## **Elena Riva Crugnola**

*Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano*

Ma l'art. 2470 c.c. gli dà l'iscrizione, diventa risolutivo del conflitto. È quello il meccanismo.

## **Laura De Simone**

*Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova*

L'art. 2470 c.c. dice che è il primo che acquista: prior in tempore, potior in jure, mi sembra sia quella la norma.

## **Elena Riva Crugnola**

*Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano*

Però è lì il meccanismo che poi scardina, che rende rilevante il tutto.

## **Laura De Simone**

*Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova*

Ma quello che voglio dire è che una domanda la può proporre chiunque, anche infondatamente, e sicuramente crea un danno per l'impresa. È un sasso gettato in una vetrata.

## **Elena Riva Crugnola**

*Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano*

Questo è semplicemente un trasferimento di quote, non riguarda tutte le domande ...

## **Laura De Simone**

*Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova*

Una domanda di simulazione, piuttosto che una domanda di nullità. Senza nessun vaglio di fondatezza, l'unica cosa sicura è che provochiamo un danno all'impresa e un limite alla circolazione di quel bene. Il terzo non ha obbligo di consultare il Registro perché non è l'iscrizione

prevista dalla Legge, però il fatto che non lo consulti può incidere sulla sua buona o malafede, ammesso che qualche rilevanza questa possa avere, e crea più un danno che altro. Anche dal punto di vista pratico, a parte le considerazioni di diritto, condivido quella che ha detto Nicola (Cosentino), mi sembra non ci sia un vantaggio effettivo.

## **Giovambattista Franco**

### ***Conservatore Camera di Commercio di Monza Brianza***

Posso dire in un minuto la mia opinione, l'opinione di Monza, ma sempre stiamo facendo riflessioni a braccio libero. Anch'io sono convinto che non si possano iscrivere tutte le domande giudiziali perché poi non ci sono solo quelle sul trasferimento delle quote, ci potrebbero essere altri tipi di domande impugnative. Apriremmo un campo davvero vastissimo e la Legge non lo dice. Anche se in effetti mi rende perplesso quanto ha appena detto il Conservatore di Cremona "la relazione dice che questa cosa dell'arbitrato è fatta perché altrimenti la gente non saprebbe che c'è una domanda di arbitrato perché c'è l'interesse a conoscerne l'esistenza." Ma allora se lo dicono per l'arbitrato perché non dovrebbe esserci la stessa esigenza per le domande giudiziali?

## **Nicola Maffezzoni**

### ***Conservatore Camera di Commercio di Cremona***

Per l'arbitrato è previsto e le posso assicurare che i puristi fra di noi che si occupano di arbitrato hanno arricciato fortemente il naso perché lo ritengono appunto una perdita di vantaggio di quell'assoluta riservatezza, esattamente come diceva la Dott.ssa De Simone. Il far sapere che c'è una controversia, che getta anche non poche ombre sulla Società o sul singolo trasferimento di quote, dà comunque un danno d'immagine attraverso l'amplificazione del Registro Imprese che è da tener in conto.

## **Giovambattista Franco**

### ***Conservatore Camera di Commercio di Monza Brianza***

Certo, quello sicuramente. La consideriamo una norma eccezionale, quindi non la vogliamo estendere a tutte le altre. Quello che invece ammetterei, perché molti Giudici a volte ordinano di trascrivere le domande, è questo: se il Giudice conosce la causa di merito, magari anche con un provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c., visto che i provvedimenti di questo articolo mirano ad evitare possibili pregiudizi durante il tempo necessario per arrivare alla sentenza, se ritiene che, per tutelare le parti, quella domanda sia da trascrivere, allora trascriviamola. Lo ordina il Giudice, avrà valutato lui che quella è una domanda che va trascritta. Difatti in un caso del genere, quando ci hanno addirittura minacciato velatamente di omissione di atti d'ufficio, io ho sostenuto: anche se non è prevista la trascrizione delle domande, se un Giudice ritiene che questa debba essere trascritta ed emette un ordine che io devo interpretare come di natura cautelare, allora trascriviamolo. Qualcuno lo ha ordinato e noi eseguiamo perché, come ha detto giustamente qualcuno, noi non siamo Giudici con potere giurisdizionale, noi stiamo nell'ambito del diritto amministrativo, in un certo senso. Quindi subiamo la prevalenza delle disposizioni emanate dall'autorità giudiziaria che ha poteri superiori in tema di accertamento di diritti e anche di cautela e di tutela. Se un Giudice ordina la trascrizione, noi trascriviamo. Altrimenti no.

## **Elena Riva Crugnola**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

Il problema vero è nell'art. 2470 c.c., il provvedimento è ancorato a questo, perché dice "Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel Registro delle Imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore .... ". Allora se tu non costruisci in buona fede l'effetto prenotativo rispetto a questo tipo di beni hai una situazione assolutamente peggiore rispetto alla tutela giudiziaria di certe posizioni, rispetto a quello che assiste chi invece controverte in materia di beni immobili.

Questo prospetta una situazione di disparità di trattamento costituzionalmente rilevante. Io penso che negare l'iscrizione, sul principio dell'assenza dell'effetto prenotativo nella norma espressa, sia una bella responsabilità per il Giudice del Registro, che si arroga di valutare già tutto questo discorso, mentre dovrebbe farlo il Giudice del merito nel momento in cui c'è un conflitto tra chi ha acquistato con una iscrizione successiva alla proposizione della domanda giudiziale; ma se la domanda fosse stata trascritta, invece sarebbe stato l'altro effetto prenotativo. È lì il nodo, nell'art. 2470 c.c.. Infatti io non lo faccio per altri tipi di domande, a differenza dell'articolo n. 35, che lo fa per le domande nei confronti della Società. È proprio per questo che il Giudice del Registro in questo modo si arroga di non dare una tutela saltando tutto il passaggio del vaglio di costituzionalità. Accade che il Giudice del Registro iscrive, poi l'effetto prenotativo non c'è, c'è un'incostituzionalità, si può ricavare, c'è soltanto la valenza di pubblicità tipica del Registro delle Imprese, quindi vale il rispetto della buona fede dell'iscrizione di chi ha iscritto per primo. Tutto questo semmai ci sarà nel giudizio di merito perché altrimenti tu blocchi tutto a livello di Giudice del Registro, ma con un provvedimento e con una situazione normativa che a me non soddisfa molto. Poi mi rendo conto che tutte le vostre obiezioni sono molto forti, però è un tentativo di superare anche qui un sistema che prevede questa valenza del Registro delle Imprese come Registro che regola, anche in base all'iscrizione, il conflitto fra più acquirenti. Ma c'è questa mancanza di un effetto prenotativo che toglie molta valenza di tutela alla domanda giudiziale. È questo il problema. Questo Legislatore non ci risolve mai i problemi.

## **Giovambattista Franco**

### ***Conservatore Camera di Commercio di Monza Brianza***

Se c'è una cosa che è venuta fuori da questo convegno, è che dovremmo dedicare un prossimo consesso all'analisi dei poteri, delle prassi e degli accertamenti che vengono effettuati nei vari Uffici del Registro, perché abbiamo capito che ognuno, a seconda dei mezzi che ha a disposizione, della buona volontà o meno, effettua più o meno verifiche, controlli, istruttorie rispetto ad altri.

Abbiamo visto prima la procedura per quanto riguarda le norme limitative della circolazione delle quote, che viene fatta a Brescia, ma non so in quali altri uffici invece non la fanno perché dicono che non hanno i mezzi o perché non ritengono di doverlo fare. Nei dodici uffici in Lombardia vorrei capire quali sono i criteri di condotta, sapere se viviamo in dodici repubbliche più o meno indipendenti.

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

Chiedevo anch'io che ci fosse una sessione specifica per le procedure concorsuali perché quest'oggi siamo presenti, per una serie di circostanze, solo io e il Dott. Cosentino e tante questioni, che sono state affrontate anche dal Dott. d'Azzeo, meriterebbero invece un'ulteriore riflessione. Però sarebbe opportuna la presenza oltre che dei Giudici del Registro, se le funzioni sono distinte, eventualmente anche dei Giudici Delegati. Visto che in quel caso, l'incontro sarebbe ancora più mirato e tecnico, occorrerebbe riservarlo esclusivamente alla materia fallimentare, per non coinvolgere i Giudici delegati alle procedure concorsuali in altre questioni più specifiche del Registro di cui essi non si occupano.

## **Elena Riva Crugnola**

### ***Giudice del Registro delle Imprese - Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano***

Noi possiamo riversare gli esiti di questo incontro nella lista.

## **Laura De Simone**

### ***Giudice del Registro delle Imprese Tribunale di Mantova***

I lavori dello scorso anno invece non riusciamo a mandarli via mail perciò li pubblicheremo sul sito.

## Giuliano Caramella

*Coordinatore Consulta dei Conservatori delle Camere di Commercio lombarde  
Segretario Generale e Conservatore Camera di Commercio di Como*

Se non ci sono altri contributi su questo argomento, rispondo io al Dott. Litta per tutti gli altri undici. Se mi consentite due battute, visto che il nostro programma prevedeva delle conclusioni, credo di poter condensare tutto in un minuto soltanto.

Gli argomenti messi in ordine del giorno sono sicuramente di grande interesse, lo si è visto dal calore con il quale si sono succeduti gli interventi.

L'importanza della centralità del Registro delle Imprese a maggior ragione è uscita oggi. Io che c'ero il 19 febbraio 1996, mi sono reso conto in quindici anni quanto il Registro delle Imprese, che era nato con mille incertezze, sia cresciuto e abbia acquisito centralità. Anche la Legge Mancino, che è nata nel 1993, è diventata qualcosa di stravolgente. Quindi: importanza della centralità del Registro e importanza del nostro lavoro, degli uffici e dei Giudici. È un grandissimo piacere, che io avevo già colto l'altra volta, pensare di avere dei Giudici del Registro Imprese così come voi oggi, che hanno fatto il gruppo di discussione, che si confrontano veramente con noi e, questa è la nota stonata, ci vediamo forse troppo poco. Mi rendo conto che per gli impegni soprattutto vostri non è pensabile da parte nostra chiedervi con una frequenza elevata, per momenti come questi. Però l'auspicio è quello di, almeno in Lombardia, andare avanti e valorizzare questo tipo di incontro, anche dal punto di vista della frequenza con la quale ci vediamo. Il massimo sarebbe vedersi due volte l'anno, ma almeno una. Non me ne voglia il Presidente Zanetti (Presidente della Camera di Commercio di Mantova) che è una persona straordinaria, ma ne approfitto per candidare Como. L'importanza del confronto per noi è fondamentale.

Chiudo semplicemente con dei ringraziamenti che sono doverosi ai Giudici, nella persona soprattutto del Giudice De Simone che ha fatto il lavoro di raccordo e coordinamento, la Camera di Commercio di Mantova tutta, il Presidente, che già stamattina è stato ringraziato dalla Dott.ssa

Pulsoni. Io ringrazio Elena Spagna e tutti i collaboratori che l'hanno assistita nel mettere insieme questo momento e una parola ancora per Annamaria De Vivo che è qui, per la pazienza con la quale ci segue, per l'attività di verbalizzazione dei nostri match, perché talvolta sono tali, nella ricerca spasmodica dell'uniformità di comportamento, a cui non arriviamo mai. Ogni tanto anche litighiamo, io sono uno di quelli che litiga spesso, ma lei ci segue con una grande pazienza. E da ultimo ringrazio Rossella Pulsoni, perché io sono subentrato dopo nel cercare di darle indegnamente una mano, per cercare di coordinare questo tavolo. Lei lo fa con una autorevolezza incredibile da tanti anni. Per cui un mio ringraziamento a lei perché da quando mi sono messo anche a fare il Segretario Generale, ogni tanto manco, ma lei è sempre puntuale e presente e fa anche la mia parte. Da ultimo ringrazio tutti i colleghi Conservatori e i loro collaboratori. Il nostro Gruppo di lavoro veramente funziona con una grande competenza tecnica, che ha dimostrato oggi nel confronto anche con i Giudici. Grazie a tutti e alla prossima riunione.

Trascrizione Unioncamere Lombardia

Impaginazione e Grafica

Ufficio UPR – Camera di Commercio di Mantova

**Conservatori Registro Imprese Camere di Commercio della Lombardia  
Aggiornato al marzo 2011**

<b>Registro Imprese di</b>	<b>Conservatore</b>	<b>Camera di Commercio</b>	<b>Telefono</b>	<b>Telefax</b>	<b>Email</b>
<b>Bergamo</b>	Dott. Emanuele Prati	Camera di Commercio Largo Belotti, 16 24100 Bergamo	035/4225334	035/226023	<a href="mailto:prati@bg.camcom.it">prati@bg.camcom.it</a>
<b>Brescia</b>	Dott. Antonio d'Azzeo	Camera di Commercio Via Einaudi, 23 25121 Brescia	030/3725216	030/3725222	<a href="mailto:dazzeo@bs.camcom.it">dazzeo@bs.camcom.it</a>
<b>Como</b>	Dott. Giuliano Caramella	Camera di Commercio Via Parini, 16 22100 Como	031/256331	031/240826	<a href="mailto:caramella@co.camcom.it">caramella@co.camcom.it</a>
<b>Cremona</b>	Dott. Nicola Maffezzoni	Camera di Commercio P.zza Stradivari, 5 26100 Cremona	0372/490340	0372/21396	<a href="mailto:conservatore@cr.camcom.it">conservatore@cr.camcom.it</a>
<b>Lecco</b>	Dott.ssa Rossella Pulsoni	Camera di Commercio Via Tonale, 28/30 23900 Lecco	0341/292207	0341/292251	<a href="mailto:segreteria@lc.camcom.it">segreteria@lc.camcom.it</a>
<b>Lodi</b>	Dott.ssa Federica Pasinetti	Camera di Commercio Via Hausmann, 11 26900 Lodi	0371/4505232	0371/431604	<a href="mailto:segreteria@lo.camcom.it">segreteria@lo.camcom.it</a>
<b>Registro</b>	<b>Conservatore</b>	<b>Camera di Commercio</b>	<b>Telefono</b>	<b>Telefax</b>	<b>Email</b>

<b>Imprese di</b>					
<b>Mantova</b>	Dott.ssa Elena Spagna	Camera di Commercio Largo Pradella, 1 46100 Mantova	0376/234340	0376/234361	spagna@mn.camcom.it
<b>Milano</b>	Dott. Gianfrancesco Vanzelli	Camera di Commercio Via Meravigli, 9/a 20123 Milano	02/85154592	02/85154493	<a href="mailto:vanzelli@mi.camcom.it">vanzelli@mi.camcom.it</a>
<b>Monza Brianza</b>	Dott. Giovambattista Franco	Camera di Commercio P.zza Cambiaghi, 9 20052 Monza e Brianza	039/2807436	039/2807459	franco.giovambattista@mb.camcom.it
<b>Pavia</b>	Dott.ssa Cinzia Bargelli	Camera di Commercio Via Mentana, 27 27100 Pavia	0382/393226	0382/393203	<a href="mailto:bargelli@pv.camcom.it">bargelli@pv.camcom.it</a>
<b>Sondrio</b>	Dott. Marco Bonat	Camera di Commercio Via G. Piazzi, 23 23100 Sondrio	0342/527220	0342/527238	segreteria@so.camcom.it
<b>Varese</b>	Dott. Pietro La Placa	Camera di Commercio P.zza Montegrappa, 5 21100 Varese	0332 /295369	0332/295451	pietrolaplaca@va.camcom.it

## Allegato 2

### **Giudici del Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia Aggiornato al marzo 2011**

<b>Registro Imprese di</b>	<b>Giudice</b>	<b>Tribunale</b>	<b>Telefono</b>	<b>Telefax</b>	<b>Email</b>
<b>Bergamo</b>	Dott.ssa Laura Giraldi	Tribunale di Bergamo Piazza Dante, 2 24100 Bergamo	035/4120608	035/4120657	<a href="mailto:laura.giraldi@giustizia.it">laura.giraldi@giustizia.it</a>
<b>Brescia</b>	Dott. Raffaele Del Porto	Tribunale di Brescia Via Lattanzio Gambara, 40 - piano quarto 25121 Brescia	030/7672205	030 7672578 (cancelleria)	<a href="mailto:raffaele.delporto@giustizia.it">raffaele.delporto@giustizia.it</a>
<b>Como</b>	Dott.ssa Donatella Montanari	Tribunale di Como Largo Spallino 22100 Como	031/231218	031/278945	donatella.montanari@giustizia.it
<b>Cremona</b>	Dott. Tito Ettore Preioni	Tribunale di Cremona Via dei Tribunali, 13 26100 Cremona	0372/548521	0372/548558	tito.preioni@giustizia.it
<b>Lecco</b>	Dott. Salvatore Catalano	Tribunale di Lecco Via Cornelio, 2 23900 Lecco	0341/379444	0341/361509	salvatore.catalano@giustizia.it
<b>Lodi</b>	Dott. Sergio Rossetti	Tribunale di Lodi Viale Milano, 2 26900 Lodi	0371/499506		<a href="mailto:sergio.rossetti@giustizia.it">sergio.rossetti@giustizia.it</a>

<b>Registro Imprese di</b>	<b>Giudice</b>	<b>Tribunale</b>	<b>Telefono</b>	<b>Telefax</b>	<b>Email</b>
<b>Mantova</b>	Dott.ssa Laura De Simone	Tribunale di Mantova Via C. Poma, 11 46100 Mantova	0376/339218	0376/339266	laura.desimone@giustizia.it
<b>Milano</b>	Dott.ssa Elena Riva Crugnola	Tribunale di Milano Via Freguglia, 1 20122 Milano	02/54333973	02/54101593 (cancelleria)	elena.rivacrugnola@giustizia.it
<b>Monza Brianza</b>	Dott. Leopoldo Litta Modignani	Tribunale di Monza Piazza Garibaldi, 1 20052 Monza	039/2372853	039/365163	leopoldo.littamodignani@giustizia.it
<b>Pavia</b>	Dott.ssa Marcella Frangipani	Tribunale di Pavia Piazza Tribunale 27100 Pavia	0382/398265	0382/398295	marcella.frangipani@giustizia.it
<b>Sondrio</b>	Dott. Fabrizio Fanfarillo	Tribunale di Sondrio Via Mazzini 23100 Sondrio	0342/529248	0342/515475	fabrizio.fanfarillo@giustizia.it
<b>Varese</b>	Dott. Nicola Cosentino	Tribunale di Varese Piazza Cacciatori delle Alpi, 4 21100 Varese	0332/298537	0332/804412	nicola.cosentino@giustizia.it